

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO CAFIMAR SERVIZI MARITTIMI S.p.A.

Edizione: 09/11/2021

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	14-07-14	Prima emissione
1	23-02-18	Revisione generale documento
2	09-11-21	Aggiornamento normativo alle seguenti disposizioni: D.lgs. n. 21/2018; Legge 9 gennaio 2019, n. 3; Legge 3 maggio 2019, n. 39; Legge 21 maggio 2019, n. 43; Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

INDICE

Parte Generale

1	Descrizione del quadro normativo.....	5
1.1	Premessa.....	5
1.2	Fattispecie di reato	5
1.3	Apparato sanzionatorio.....	7
1.4	Autori del Reato	9
1.5	L'interesse o il vantaggio per le società	9
1.6	Modelli di organizzazione e di gestione	10
1.7	Le Linee Guida di Confindustria.....	12
2	Il Modello di Organizzazione e Gestione di Cafimar Servizi Marittimi S.p.A.	16
2.1	Cafimar Servizi Marittimi S.p.A.....	16
2.2	I rapporti infragruppo.....	16
2.3	Elementi costitutivi del "Modello" della Cafimar Servizi Marittimi.....	17
3	L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001	19
3.1	L'Organismo di Vigilanza.....	19
3.2	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza in Cafimar	20
3.3	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	22
3.4	Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza	23
3.4.1	Conservazione di informazioni e documenti.....	25
3.5	Sistema di whistleblowing e tutela degli autori di segnalazioni.....	26
3.5.1	Raccolta e conservazione delle segnalazioni	27
3.6	Rapporti informativi dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.....	27
4	Diffusione e conoscenza del Modello Cafimar	28
4.1	Formazione ed informazione del personale aziendale.....	28
4.1.1	Comunicazione iniziale	28
4.1.2	Formazione continua.....	29
4.2	Informazione dei clienti, fornitori e dei partner commerciali	29
5	Adozione del Modello Cafimar.....	30
5.1	Approvazione, modifica ed integrazione del Modello	30
6	Le Parti Speciali del Modello	31
6.1	La struttura.....	31

6.2	I destinatari	31
6.3	Regole generali.....	32

ALLEGATI

- 1) Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" e il "Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"
- 2) Parte Speciale B "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati ", "Delitti in violazione del diritto d'autore"
- 3) Parte Speciale C "Reati Societari"
- 4) Parte Speciale D "Delitti contro la personalità individuale" e il "Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"
- 5) Parte Speciale E "Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"
- 6) Parte Speciale F "Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"
- 7) Parte Speciale G "Delitti di criminalità organizzata"
- 8) Parte Speciale H "Reati tributari"
- 9) Sistema disciplinare

1 Descrizione del quadro normativo

1.1 Premessa

Nel settembre del 2000 il legislatore italiano ha delegato il Governo a adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità degli enti organizzati tra i quali le persone giuridiche e le società.

Tale disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento con la promulgazione del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "D.lgs. 231/2001" o "Decreto") che ha sancito l'introduzione della responsabilità "amministrativa" degli enti associativi (società, consorzi, altre entità fornite e prive di personalità giuridica, associazioni) dipendente dalla commissione – o dalla tentata commissione – di talune fattispecie di reati (c.d. "reati-presupposto") da parte di un esponente dell'ente nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

La responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella individuale della persona fisica autrice della violazione e la relativa sanzione applicata a carico dell'ente si cumula a quella comminata alla persona fisica in conseguenza della violazione.

Questa nuova forma di responsabilità viene accertata nell'ambito di un processo penale che, nell'ipotesi in cui l'ente venga riconosciuto "colpevole", può concludersi con una sentenza di condanna che comporta l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie che interdittive (applicabili anche in via cautelare), oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato ed alla pubblicazione della sentenza.

La responsabilità amministrativa si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, prevedendo in questi casi che gli Enti che hanno nel nostro Stato la sede principale delle loro attività rispondano degli illeciti indicati dal Decreto purché, per gli stessi, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società e comunicati al Ministero della Giustizia. La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 Fattispecie di reato

I reati che configurano la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del

decreto stesso – sono soltanto quelli espressamente elencati dal legislatore e possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (quali indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico richiamati dall'art. 24, D.lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (quali contraffazione dei documenti informatici, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, intercettazioni, impedimenti o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi, informatici o di sistemi informatici e telematici e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, richiamati dall'art. 24-bis, D.lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (quali associazione per delinquere, anche finalizzata a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, sequestro di persona, illegale fabbricazione, introduzione, vendita o cessione di armi da guerra o di parti di esse, richiamati dall'art. 24-ter, D.lgs. 231/2001);
- delitti contro la pubblica amministrazione (quali concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione richiamati dall'art. 25, D.lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, richiamati dall'art. 25-bis, D.lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (quali turbata libertà dell'industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia e violenza, frodi contro le industrie nazionali e nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando il titolo di proprietà intellettuale, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, richiamati dall'art. 25-bis 1, D.lgs. 231/2001);
- reati societari (quali false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'Assemblea, corruzione tra privati, richiamati dall'art. 25-ter, D.lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater, D.lgs. 231/2001);

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-quater.1, D.lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiamati dall'art. 25-quinquies, D.lgs. 231/2001);
- reati in materia di abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-sexies, D.lgs. 231/2001);
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-septies, D.lgs. 231/2001);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-octies, D.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati all'art. 25-novies, D.lgs. 231/2001);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (richiamato dall'art. 25-decies, D.lgs. 231/2001);
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-undecies, D.lgs. 231/2001);
- reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato dall'art. 25-duodecies, D.lgs. 231/2001);
- reati di razzismo e xenofobia (richiamati dall'art. 25-terdecies, D.lgs. 231/2001);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamati dall'art. 25-quaterdecies, D.lgs. 231/2001);
- reati tributari (richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/200);
- reati di contrabbando (richiamati dall'art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (richiamati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001").

1.3 Apparato sanzionatorio

All'art. 9 del Decreto sono previste le sanzioni che possono essere inflitte in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati. Precisamente, esse sono:

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca (del profitto che la società ha tratto dal reato e, in sede cautelare, sequestro conservativo);
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di € 25.823 ad un massimo di € 1.549.370 e sono fissate dal giudice tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive sono disposte nei casi tassativamente indicati nel Decreto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il commissariamento (art. 15, D.lgs. 231/2001).

Le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva; in tali casi è prevista la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

1.4 Autori del Reato

Secondo il D.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso"* (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a);
- da *"persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale"* (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza art. 5, comma 1, lett. b).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2), se si dimostra che le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.5 L'interesse o il vantaggio per le società

La responsabilità sussiste in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o a *vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza del risultato concreto, il fatto-reato sia riconducibile a un *interesse* dell'ente.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente; mentre la nozione di vantaggio ha una valenza di tipo "oggettivo"

riferita quindi ai risultati effettivi della condotta, con riferimento ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore.

La Relazione fornisce, altresì, i criteri interpretativi relativi all'indagine sulla sussistenza dei presupposti in esame, suggerendo che l'interesse debba richiedere una verifica "ex ante", mentre il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, impone una verifica "ex post", dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Al comma 2 dell'art. 5 del Decreto, la responsabilità della persona giuridica è esclusa nei casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente, è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma va letta con l'art. 12, primo comma, lett. a), ove si prevede un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo".

Pertanto, se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa, sempre che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

Infine, nel caso in cui si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

1.6 Modelli di organizzazione e di gestione

Aspetto fondamentale del D.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione e di gestione della società adottati al fine di prevenire la realizzazione dei reati-presupposto da parte degli esponenti (apicali e sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi) dell'ente.

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede l'esenzione da responsabilità in capo all'ente nel caso in cui venga fornita la prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza");
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa", ossia dal non avere predisposto misure idonee (adeguati modelli di organizzazione e di gestione) a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo quanto previsto dal Decreto al comma 2 dell'art. 6, i modelli di organizzazione e di gestione, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione e gestione.

Secondo quanto previsto dal Decreto al comma 2-bis dell'art. 6, i modelli di organizzazione e di gestione, prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Nel caso di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente non risponde se dimostra che la commissione del reato non sia conseguenza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, la responsabilità è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi.

L'accertamento della responsabilità dell'ente attribuito al giudice penale è sottoposto:

- alla verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- al sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

L'art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello di organizzazione e di gestione quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione e di gestione. Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

1.7 Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, D.lgs. 231/01 statuisce che *"i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del citato decreto, Confindustria ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e di gestione nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- un Codice etico, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo e gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- un sistema di comunicazione al personale e sua formazione, ai fini del buon funzionamento del modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico e delle procedure previste dal modello;

- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con D.M. del 4 dicembre 2003, e successivamente in data 18 maggio 2004.

Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto. Le Linee Guida sono state approvate in quanto ritenute idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del medesimo Decreto.

La nuova versione delle Linee Guida, aggiornata alle novità legislative che hanno esteso l'ambito applicativo della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti a ulteriori fattispecie di reato, era stata trasmessa al Ministero della Giustizia il 18 febbraio 2008. Le nuove Linee Guida sostituiscono la precedente versione del maggio 2004. In particolare, gli adeguamenti sono diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio.

Le principali novità riguardano l'integrazione nelle Linee Guida delle norme di comportamento a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i cui passaggi più rilevanti sono di seguito sintetizzati:

- Identificazione dei rischi: a tal riguardo è evidenziato che in relazione al rischio di comportamenti integranti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, l'analisi deve necessariamente estendersi alla totalità delle aree/attività aziendali.
- Progettazione del sistema di controlli: con riferimento al rischio di comportamenti illeciti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, è richiamato il sistema degli adempimenti obbligatori previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che costituisce la normativa di riferimento in tema di obblighi a carico del datore di lavoro.
- Definizione di rischio accettabile: nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del Decreto, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta posta in essere in violazione del modello organizzativo di prevenzione e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza.

- Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio - Valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi: la nuova versione delle Linee Guida distingue tra sistema dei controlli preventivi per la prevenzione dei reati dolosi (che non presenta novità rispetto alla precedente versione) e sistema dei controlli preventivi per la prevenzione dei reati colposi ai sensi dell'art. 25 *septies* del Decreto. Con riferimento a quest'ultimo, il sistema di controlli si articola nei seguenti elementi: Codice etico, struttura organizzativa, formazione e addestramento, comunicazione e coinvolgimento, gestione operativa, sistema di monitoraggio della sicurezza.

L'ultimo aggiornamento delle Linee Guida risalgono al mese di giugno del 2021. Con esse Confindustria si è proposta il fine di offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione, una serie di indicazioni e misure essenzialmente tratte dalla pratica aziendale e ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal Decreto 231. Le misure suggerite riguardano le nuove categorie di reato introdotte negli ultimi anni, tra cui quelle relative ai reati tributari e di contrabbando .

2 Il Modello di Organizzazione e Gestione di Cafimar Servizi Marittimi S.p.A.

2.1 Cafimar Servizi Marittimi S.p.A.

La Società per azioni Cafimar Servizi Marittimi (di seguito Cafimar Servizi Marittimi per brevità), holding dell'omonimo Gruppo, svolge attività operativa e di coordinamento finanziario ed amministrativo per le sue partecipate.

Cafimar Servizi Marittimi, attraverso società controllate e collegate, opera nei seguenti settori:

- Rimorchio portuale ed a terminal off-shore
- Rimorchio di altura, anchor handling e salvataggio marittimo
- Antinquinamento e antincendio
- Trasporto carichi eccezionali
- Noleggio navi e trasporto di carichi via mare
- Rifornimento bunker
- Rifornimento acqua
- Fornitura di servizio elettrico
- Fornitura di servizio telematico
- Raccolta e trattamento dei rifiuti di produzione marittima

Cafimar Servizi Marittimi ha la sede legale ed operativa a Napoli, in via Santa Brigida 39 ed unità locale a Civitavecchia (RM) in Lungo porto Antonio Gramsci 19.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ed ha istituito, quali organi di controllo legale e contabile, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

2.2 I rapporti infragruppo

Cafimar intrattiene con le società del Gruppo frequenti rapporti commerciali (cliente/fornitore).

In presenza, inoltre, della centralizzazione di determinate funzioni che erogano servizi per alcune società del Gruppo (*funzioni aziendali infragruppo* in seguito), è stato sviluppato un sistema di contrattualistica intercompany, in grado di fornire una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità tra società fornitrice e società beneficiaria del servizio assicurando, per determinate attività a rischio, una opportuna segregazione di ruoli. I contratti intercompany prevedono, inoltre, l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di attestare la veridicità e completezza della documentazione e delle informazioni comunicate alla società erogante il servizio ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti.

La mappatura dei servizi intercompany, con l'indicazione del servizio reso, della società erogante, della corrispondente funzione aziendale infragruppo coinvolta e delle società beneficiarie è definita nella tabella denominata "Servizi infragruppo" che la Società mantiene costantemente aggiornata.

2.3 Elementi costitutivi del "Modello" della Cafimar Servizi Marittimi

Cafimar Servizi Marittimi, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla progettazione ed implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 (di cui il presente documento denominato "Modello Organizzativo", per brevità "Modello", ne costituisce la rappresentazione) a tutela della propria immagine e della posizione, delle aspettative della proprietà e del lavoro dei propri dipendenti.

L'obiettivo che la Società persegue con la predisposizione del Modello è quello di creare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che sia teso a ridurre progressivamente il rischio di commissione dei reati presupposto attraverso l'individuazione ed il monitoraggio dei processi ritenuti maggiormente "sensibili".

In particolare, il Modello persegue le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano nell'interesse della Cafimar Servizi Marittimi la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale che amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate in quanto contrarie a disposizioni di legge ed ai principi etici cui Cafimar Servizi Marittimi si conforma nell'esercizio della propria attività aziendale;
- consentire di intervenire in via preventiva, attraverso un'azione di controllo e monitoraggio dei processi maggiormente esposti, al fine di contrastare la commissione dei reati.

Cafimar Servizi Marittimi ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione in conformità ai requisiti previsti dal D.lgs. 231/2001 e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria. I principi e i contenuti del Modello sono destinati ai componenti degli organi sociali e del management e ai dipendenti della Cafimar Servizi Marittimi. Le disposizioni e le regole di comportamento del Modello sono, altresì, destinate alle funzioni aziendali infragruppo, ossia alle funzioni aziendali delle altre società del Gruppo Cafimar che prestano la loro attività per la Cafimar Servizi Marittimi, ai partner commerciali, ai consulenti, ai collaboratori esterni e agli altri soggetti aventi rapporti con la Società.

Gli elementi costitutivi del Modello Cafimar Servizi Marittimi sono di seguito riportati:

- l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- la previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- un Codice etico aziendale;
- un programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di controllo;
- un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività e un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- le procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie e dei rapporti con la pubblica amministrazione;
- un sistema di comunicazione e formazione del personale e dei componenti degli organi sociali, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni aziendali e delle relative modalità attuative;
- un sistema disciplinare che prevede sanzioni per coloro che violano le disposizioni contenute nel Modello, per coloro che non effettuano le segnalazioni obbligatorie indicate nel Modello e nelle procedure organizzative all'Organismo di Vigilanza, nonché sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle aree ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte del medesimo Organismo verso i vertici aziendali e gli organi sociali;
- la realizzazione di canali di segnalazione dedicati e idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, di cui uno alternativo con modalità informatiche di segnalazione, che permettano ai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

3 L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001

3.1 L'Organismo di Vigilanza

Ulteriore condizione per ottenere l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 è che l'ente abbia affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Al fine di soddisfare quanto previsto dal Decreto, tale Organismo deve soddisfare i requisiti di:

a) autonomia: l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV per brevità) è dotato di autonomia decisionale. Esso è autonomo nei confronti della Società, non ha compiti operativi e non partecipa ad attività di gestione. Inoltre, l'OdV svolge il proprio ruolo senza condizionamenti da parte della direzione e le sue attività non sono sindacabili da alcun altro organo o struttura aziendale. Pertanto, a garanzia del principio di autonomia, l'OdV è collocato in posizione di staff, la più elevata gerarchicamente, e riferisce direttamente all'Organo di Governo della Società.

b) indipendenza: i membri dell'OdV devono rivestire personalmente il requisito dell'indipendenza che avvalorata e completa quello di autonomia di cui sopra. A nulla varrebbe, infatti, il requisito dell'autonomia dell'OdV se la persona che vi è preposta versasse, nei confronti dei soggetti apicali, in una condizione di dipendenza personale o di coinvolgimento personale di interessi.

c) professionalità e onorabilità: l'OdV deve essere professionalmente capace ed affidabile. Considerato nel suo complesso, l'Organismo deve possedere le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing.

d) continuità di azione: al fine di assicurare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV opera senza soluzione di continuità. Esso garantisce un impegno, seppur non necessariamente esclusivo, idoneo ad assolvere con efficacia gli impegni assunti.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, l'OdV deve, in sintesi:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria, tramite la disponibilità di un proprio budget;
- essere privo di compiti operativi;

- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme.

L'OdV ha facoltà di adottare un proprio "Regolamento" al fine di disciplinare gli aspetti inerenti alle regole operative del proprio funzionamento, tra cui le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni, i criteri per la validità delle stesse, la pianificazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali delle verifiche e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi.

3.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza in Cafimar

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 ed alla luce delle indicazioni delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, Cafimar Servizi Marittimi ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza in una struttura collegiale, composta da soggetti che rispecchiano i requisiti precedentemente citati.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed esso riporta direttamente al Consiglio i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi.

Il Consiglio di Amministrazione dispone, nella stessa delibera di nomina dell'Organismo il numero dei componenti del collegio, la durata dell'incarico, il compenso per l'attività professionale e determina le risorse finanziarie (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare le sue funzioni in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dei vertici aziendali.

Possono essere nominati membri dell'OdV i soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità. I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie di organizzazione aziendale, di attività ispettiva e consulenziale, di tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, tecniche di intervista e di elaborazione questionari, finanza, revisione e gestione, pratica professionale e legale.

I singoli membri devono, inoltre, rivestire personalmente i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

Non può, quindi, essere nominato membro dell'OdV, e se nominato decade dal suo ufficio:

- a. chi si trovi in taluna delle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice civile;
- b. chi si trovi in situazioni che possono comprometterne l'autonomia e l'indipendenza;
- c. chi sia stato rinviato a giudizio su reati menzionati nel Decreto 231/01;

- d. chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, dei soggetti apicali o sottoposti;
- e. chi sia condannato, anche con sentenza non definitiva o di applicazione della pena su richiesta delle parti:
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile;
 - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, indipendentemente dalla sanzione irrogata;
- f. colui nei confronti del quale sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- g. chi sia indagato per uno dei reati previsti nel precedente punto e;

I componenti dell'OdV hanno la facoltà di rinunciare all'incarico. Possono esercitare la rinuncia in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 3 mesi, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione contenente le motivazioni della rinuncia. Copia della comunicazione deve essere notificata per conoscenza agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale.

Il componente dell'OdV può essere revocato dall'Organo di governo qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- reiterate inadempienze o ingiustificata inattività in ordine allo svolgimento dei propri compiti;
- intervenuta irrogazione alla Società di sanzioni interdittive a causa della inattività dei componenti dell'Organismo;
- il verificarsi, in capo al componente dell'Organismo, di situazioni di conflitto di interessi tali da incidere sui necessari requisiti di autonomia e indipendenza;

- un grave inadempimento del mandato conferito, in ordine alle funzioni indicate nel Modello, inclusa la violazione degli obblighi di riservatezza;
- la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre o più riunioni dell'Organismo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di uno dei membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione, tempestivamente informato, provvederà senza indugio alla nomina del nuovo componente.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, i seguenti poteri:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno di Cafimar Servizi Marittimi e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; iv) esito delle verifiche;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale e la Società di revisione;

- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi funzione, unità, esponente di Cafimar Servizi Marittimi – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti;
- richiedere informazioni rilevanti alle funzioni aziendali infragruppo, ai collaboratori, consulenti, rappresentanti esterni e clienti di Cafimar Servizi Marittimi;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Cafimar Servizi Marittimi; resta fermo in capo al Consiglio di Amministrazione il potere di vigilare sull'adeguatezza del suo operato.

3.4 Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/01 all'art. 6, comma 2, lett. d) dispone che i modelli devono prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza degli stessi.

In ottemperanza a tale norma la Società:

- ha istituito dei canali di comunicazione diretti con l'Organismo di Vigilanza attraverso i quali esso riceve flussi informativi obbligatori da parte dei destinatari del Modello.
- ha previsto la possibile applicazione di sanzioni disciplinari per coloro che violino gli obblighi di informativa diretti all'OdV.

La trasmissione dei flussi informativi obbligatori può essere fatta direttamente, di persona, o attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti, secondo le seguenti modalità:

e-mail: odvcafimarsm@cafimar.com

lettera all'indirizzo: Cafimar Servizi Marittimi S.p.A.
Organismo di Vigilanza 231
Via S. Brigida, 39
80133 Napoli (NA)

Utilizzando i canali sopra indicati tutto il personale aziendale, sia esso apicale sia esso sottoposto alla direzione e vigilanza degli apicali, è tenuto obbligatoriamente a trasmettere all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti e partner;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. 231/2001, nonché le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati per violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.lgs. 231/2001;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- il bilancio di esercizio, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, nonché dalla relazione del Collegio Sindacale e da quella della Società di Revisione;

- le operazioni straordinarie compiute dalla Società;
- i rapporti preparati dai responsabili di Area della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001;
- i verbali delle ispezioni effettuate dalla Guardia di Finanza o da altri organi ispettivi e di controllo dello Stato;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa o del sistema delle deleghe e dei poteri;
- la variazione delle aree di rischio;
- i contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione e l'ottenimento di erogazioni di fondi, finanziamenti e contributi pubblici a favore della Società;
- gli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'OdV ha facoltà di proporre all'Amministratore Delegato, se del caso, eventuali modifiche della lista sopra indicata.

Il flusso informativo obbligatorio diretto all'OdV è, inoltre, rappresentato da quei documenti e/o rapporti che periodicamente, i diversi uffici della Società, sono tenuti a trasmettere secondo modalità e tempi opportunamente definiti nelle procedure di gestione. In ogni caso, tutti i flussi informativi obbligatori sono inseriti in un apposito prospetto denominato "Prospetto dei flussi informativi verso OdV" costantemente aggiornato a cura della funzione RSGPR e approvato dall'Amministratore Delegato.

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

3.4.1 Conservazione di informazioni e documenti

I flussi informativi e i documenti inviati all'Organismo di Vigilanza sono conservati dall'Organismo stesso in un apposito archivio, informatico e cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'OdV il quale è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge.

3.5 Sistema di whistleblowing e tutela degli autori di segnalazioni

Il sistema di segnalazione adottato da Cafimar Servizi Marittimi è regolamentato da procedure interne che descrivono le modalità di segnalazione e di utilizzo dei canali a ciò predisposti nonché le modalità di gestione delle stesse.

La Società, a ulteriore garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante, ha stabilito che destinatario delle segnalazioni sia lo stesso Organismo di Vigilanza che, per la specifica attività, è composto di soli membri esterni all'Organizzazione.

Le segnalazioni dovranno essere fatte in forma personale e scritta, possibilmente non anonima, utilizzando i seguenti canali alternativi di comunicazione:

e-mail: segnalazioni.cafimarsm@gmail.com

lettera all'indirizzo: contrassegnata come "RISERVATA PERSONALE c.a. DEL PRESIDENTE ODV"
Cafimar Servizi Marittimi S.p.A.
Organismo di Vigilanza 231
Via S. Brigida, 39
80133 Napoli (NA)

Ricevute le segnalazioni, l'OdV nella sua composizione esterna è tenuto a valutarle attentamente e a adottare tutti gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione preservando l'identità del segnalante e motivando per iscritto le ragioni delle decisioni assunte, compresi gli eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

La Società garantisce gli autori delle segnalazioni che non subiranno forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. La Società, inoltre, assicura la massima riservatezza sulla loro identità fatti salvi, gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Cafimar Servizi Marittimi fa presente che a tutela del segnalante, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante stesso può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Cafimar Servizi Marittimi è consapevole che, ai sensi del comma 2-quater dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, l'eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono azioni nulle.

La Società persegue segnalazioni infondate ed in mala fede inoltrate al solo scopo di danneggiare colleghi, dipendenti, superiori o concorrenti.

3.5.1 Raccolta e conservazione delle segnalazioni

Le segnalazioni sono gestite, registrate e conservate dall'Organismo di Vigilanza, nella sua composizione "esterna", in apposito archivio, informatico e/o cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'OdV il quale è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge.

La Società persegue segnalazioni infondate ed in mala fede inoltrate allo scopo di danneggiare i colleghi, dipendenti, superiori o concorrenti.

3.6 Rapporti informativi dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici ed alla necessità di interventi modificativi attraverso la predisposizione di:

- rapporti di audit contenenti i risultati delle attività svolte al termine delle verifiche (audit interni);
- una relazione periodica descrittiva dell'attività svolta nel periodo considerato (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure) ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
- un'immediata comunicazione sul verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestano carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli organi sociali cui lo stesso riferisce, sono verbalizzate e copia dei verbali è custodita dallo stesso Organismo.

Il Consiglio di Amministrazione assicura l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza o i singoli suoi componenti potranno essere convocati in qualsiasi momento dai suddetti organi o potranno a loro volta presentare richiesta in tal senso. Successivamente, i componenti dell'Organismo di Vigilanza interessati provvederanno ad illustrare l'esito degli incontri all'intero Organismo di Vigilanza.

4 Diffusione e conoscenza del Modello Cafimar

4.1 Formazione ed informazione del personale aziendale

Cafimar Servizi Marittimi, con l'intento di assicurare costante efficacia al presente Modello e al Codice etico, si pone quale obiettivo quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta in essi contenute sia alle risorse già presenti in azienda, sia a quelle future, utilizzando un differente grado di approfondimento in relazione al loro diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi considerati sensibili.

Per raggiungere i suddetti obiettivi sono organizzate attività formative ed informative che sono dirette:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Cafimar Servizi Marittimi (c.d. soggetti "apicali");
- a tutti coloro che intrattengono con la Cafimar Servizi Marittimi rapporti di collaborazione e di intermediazione, contrattualmente regolati o che la rappresentino senza vincoli di dipendenza (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza);
- alle funzioni aziendali infragruppo che operano per conto e interesse della Cafimar Servizi Marittimi;
- ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

4.1.1 Comunicazione iniziale

L'adozione ed ogni successiva modifica del Modello di Organizzazione e Gestione della Cafimar Servizi Marittimi è comunicata a tutte le funzioni presenti in azienda, rivestano esse una posizione "apicale" o "sottoposta all'altrui direzione o vigilanza". A tale scopo sono organizzate mirate riunioni informative durante le quali viene illustrato il Modello Organizzativo, il Codice etico e le relative procedure gestionali attinenti alle attività sensibili.

A tutto il personale già in forza e in quello di nuova assunzione è consegnata la seguente documentazione:

- Codice etico (copia stampata e/o reperibile sulla intranet aziendale);
- Modello Organizzativo (reperibile sulla intranet aziendale);
- Procedure gestionali di interesse (copia stampata e/o reperibile sulla intranet aziendale).

A tutte le funzioni aziendali in forza e ai nuovi assunti è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di adesione al Modello Organizzativo e al Codice etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate a controllo del sistema esimente della Cafimar Servizi Marittimi.

4.1.2 Formazione continua

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice etico, è svolta secondo i criteri di obbligatorietà, continuità e diversificazione.

Tutte le funzioni aziendali presenti in Cafimar Servizi Marittimi, rivestano esse una posizione apicale o sottoposta all'altrui direzione o vigilanza, hanno l'obbligo di partecipare e di frequentare i corsi di formazione organizzati in materia di Responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/01, corsi che sono diversamente articolati in ragione del ruolo ricoperto in azienda e in relazione ai processi considerati sensibili. Il mancato rispetto del suddetto obbligo da parte dei soggetti sopra indicati potrà essere passibile di sanzioni disciplinari.

La formazione è organizzata e gestita dal Responsabile del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati (RSGPR) il quale, in accordo con il responsabile Risorse Umane, predispone un piano di formazione annuale in grado di tener conto delle diverse esigenze formative del personale.

Il piano formativo è differenziato in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Cafimar Servizi Marittimi.

L'Organismo di Vigilanza, con il supporto della funzione aziendale RSGPR, verifica il rispetto dell'obbligo di partecipazione e di frequenza ai corsi di formazione da parte dei destinatari, nonché l'efficacia delle attività formative.

4.2 Informazione dei clienti, fornitori e dei partner commerciali

Cafimar Servizi Marittimi promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i propri clienti, partner commerciali e fornitori, sia di beni che di servizi, che saranno informati sul Modello all'inizio o durante il rapporto professionale o commerciale. Le lettere di incarico e gli accordi conterranno, inoltre, apposite clausole con cui i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme comportamentali espresse nel Modello, accettando altresì che la loro trasgressione possa essere motivo di risoluzione del contratto.

5 Adozione del Modello Cafimar

5.1 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'adozione, all'aggiornamento e all'adeguamento del Modello della Cafimar Servizi Marittimi in relazione alle modifiche o alle integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- esito delle verifiche.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, così da non incorrere in difetti di coordinamento tra le prescrizioni in esso contenute ed i processi operativi, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di conferire all'Amministratore Delegato il potere di adottare l'emissione e l'aggiornamento delle specifiche procedure poste a presidio delle attività sensibili in relazione ai reati considerati nelle parti speciali. Tali procedure, redatte a cura del Responsabile del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati (RSGPR) della Cafimar Servizi Marittimi, sono immediatamente operative all'interno del Modello Organizzativo di Cafimar Servizi Marittimi.

6 Le Parti Speciali del Modello

6.1 La struttura

Il Modello Organizzativo si compone di Parti Speciali che sono allegate al presente documento.

Nelle Parti Speciali sono riportate le fattispecie di reato, raggruppate per categorie, che la Cafimar Servizi Marittimi considera di possibile realizzazione nella conduzione delle attività aziendali.

Esse riguardano:

- A. Delitti contro la Pubblica Amministrazione. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati. Delitti commessi in violazione del diritto d'autore.
- C. Reati societari.
- D. Delitti contro la personalità individuale. Il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- E. Delitti di ricettazione riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.
- F. Delitti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- G. Delitti di criminalità organizzata.
- H. Reati tributari.

Per ogni categoria di reato sopra indicata viene fornita, nella intitolata parte speciale, una sintetica descrizione degli illeciti, l'elencazione delle attività aziendali ritenute a rischio di commissione dei reati considerati, l'indicazione dei principi generali di condotta da osservare e l'indicazione delle procedure di gestione adottate a presidio.

Le Parti Speciali, da considerare parti integranti del presente documento, sono dotate di un proprio stato di revisione e di un proprio indice al fine di consentire aggiornamenti autonomi rispetto alla Parte generale del Modello.

6.2 I destinatari

Le regole e le indicazioni contenute nel presente documento si rivolgono a tutti coloro che agiscono nell'interesse della Cafimar Servizi Marittimi ossia amministratori, procuratori, dirigenti, dipendenti, funzioni aziendali infragruppo, collaboratori, consulenti, partner e a tutti coloro che

svolgono le loro attività presso o per la Società nei processi considerati a rischio di possibile realizzazione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui alle Parti Speciali di seguito trattate.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto prescritto nel presente Modello al fine di prevenire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

6.3 Regole generali

Gli organi sociali di Cafimar Servizi Marittimi, i procuratori, i dipendenti e collaboratori, i consulenti ed i partner commerciali, nella misura necessaria alle funzioni da loro eseguite, per tutte le fattispecie di reato che verranno descritte nelle Parti Speciali e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, sono tenuti a conoscere e a rispettare:

Soggetto di riferimento	Descrizione
Organi sociali Procuratori Dipendenti	<ul style="list-style-type: none">• la normativa italiana e straniera applicabile;• il sistema di deleghe e procure esistente;• i principi sanciti nel Codice etico;• le regole di condotta stabilite nel Modello Organizzativo;• la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico funzionale;• le procedure aziendali;• le comunicazioni organizzative.
Collaboratori Consulenti Partner commerciali	<ul style="list-style-type: none">• la normativa italiana e straniera applicabile;• i principi sanciti nel Codice etico;• le regole di condotta stabilite nel Modello Organizzativo.

La Società all'interno dei processi organizzativi assicura che venga rispettato quanto segue:

- il principio della segregazione delle funzioni in base al quale occorre la presenza di più persone nella gestione del processo affinché ci sia separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza e quindi maggiori presidi sul processo stesso;
- la presenza di norme e di disposizioni aziendali idonee almeno a fornire i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- la presenza di regole formalizzate che disciplinino l'esercizio di poteri di firma e di poteri autorizzativi interni;
- la tracciabilità delle operazioni.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO CAFIMAR SERVIZI MARITTIMI S.p.A.

Parte Speciale A

Reati contro la Pubblica Amministrazione.

*Il reato di Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità giudiziaria
(Allegato n. 1 del Modello Organizzativo)*

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	14-07-14	Prima emissione
1	23-02-18	Revisione generale documento
2	09-11-21	Aggiornamento normativo: Legge n. 3 del 9 gennaio 2019. D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

INDICE

1	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4
1.1.	Premessa	4
1.2.	La tipologia dei reati nei rapporti con la PA	7
1.3.	Attività sensibili	14
1.4.	Principi generali di condotta	15
1.5.	Standard di controllo adottati	17
1.6.	Procedure Specifiche	19
1.7.	Gestione dei rapporti con le PA e schede di evidenza	19
1.8.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	19

1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti negli articoli 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. n. 231/01.

Si tratta di alcuni dei reati previsti nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale "Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione", nel Libro II, Titolo XIII Capo II del Codice Penale "Dei delitti contro il patrimonio mediante frode" nonché del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria previsto nell'art. 377bis del c.p. L'articolo 25-decies è stato introdotto nel Decreto dall'art. 4 della legge n. 116/2009 intitolata "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".

Nell'ordinamento italiano la Pubblica Amministrazione (PA) è un insieme di enti pubblici (comuni, province, regioni, stato, ministeri, ecc.), a volte privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste) e di soggetti che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e, quindi, nell'interesse pubblico in base al principio della sussidiarietà.

Agli effetti della legge penale sono Pubblici Ufficiali: *"coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi"*.

Sono dunque considerati pubblici ufficiali coloro che:

- formano o concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o lo rappresentano di fronte agli estranei (es. sindaco, dirigenti, funzionari di concetto quali segretari amministrativi, ingegneri, ragionieri, con esclusione degli impiegati d'ordine quali archivisti, segretari, schedaristi ecc., a meno che non siano a diretto contatto con il pubblico);
- coloro che sono muniti di poteri autoritari e della facoltà di procedere all'arresto (es. agenti della forza pubblica ecc.);
- coloro che sono muniti di poteri di certificazione, ossia della facoltà di rilasciare documenti che nel nostro ordinamento giuridico hanno efficacia probatoria (es. i notai e parificati, gli agenti di cambio, i mediatori autorizzati ecc.). A questa categoria vanno assimilate le persone che nel

processo, collaborando con gli organi giudicanti, fanno attestazioni che sono destinate alla prova: testimoni, periti, interpreti ecc.

Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio tutte le altre persone che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, ossia un'attività di carattere intellettuale, caratterizzata nel suo contenuto dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità.

La legge 29 settembre 2000 n. 300 di ratifica di una serie di atti internazionali, compresi quelli in tema di corruzione dei membri delle Comunità europee, ha esteso la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 3 della L. 300/2000 che ha introdotto l'art. 322 bis c.p.).

Nuove disposizioni "per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sono state recentemente introdotte con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012. La riforma ha previsto taluni obblighi a carico della pubblica amministrazione: oltre ad assegnare al Governo il compito della redazione di un codice etico per i dipendenti pubblici, è stato previsto che ogni amministrazione adotti precisi "piani anticorruzione".

Il legislatore italiano ha operato sul duplice binario dell'intervento preventivo e dell'azione repressiva stabilendo, da un lato, rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e criteri di trasparenza dell'azione amministrativa e introducendo, dall'altro lato, norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo ed afflittivo, le condotte illecite corruttive.

Di seguito le novità introdotte dalla Legge n. 190/2012, rilevanti ai fini dell'osservanza del D.lgs. 231/2001 e riguardanti alcuni degli illeciti penali contemplati nella presente Parte Speciale:

reati di corruzione:

- sostituzione dell'art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) con la fattispecie di "Corruzione per l'esercizio della funzione", punita con la reclusione da 1 a 5 anni;
- aumenti di pena per il delitto di cui all'art. 319-ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" (la cui cornice edittale passa da 3-8 anni a 4-10 anni per l'ipotesi contemplata dal primo comma, mentre per la forma aggravata di cui al secondo comma, la pena minima passa da 5-12 anni); per il delitto di cui all'art. 319 c.p. (Corruzione propria) la cui pena diviene di 4-8 anni rispetto ai precedenti 2-5;

reato di concussione:

- l'ambito operativo dell'art. 317 c.p. è stato ristretto alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva del pubblico ufficiale abbia generato un effetto di costrizione nei confronti del

privato e, in virtù dei suoi poteri autoritativi, abbia generato il c.d. "metus publicae potestatis" (Concussione per costrizione). La pena minima, in questo caso, è aumentata da 4 a 6 anni, rimanendo invariata la misura massima (12 anni);

- è stata introdotta una nuova fattispecie di illecito, disciplinata dall'art. 319-quater c.p. e denominata "Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità", in cui sono state fatte confluire le condotte di induzione. Soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di un pubblico servizio ma la punibilità è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una pur limitata reazione punitiva (fino a 3 anni).

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 maggio 2015, è entrata in vigore il 14 giugno 2015 la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190".

La normativa, relativamente alle norme richiamate dal D.Lgs. 231/01 di interesse nella presente Parte Speciale, ha introdotto:

- all'art. 1 modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista nel codice penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, per i delitti già richiamati dal Decreto 231 ha aumentato la pena edittale con riguardo agli articoli: 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" (da uno a sei anni); 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio" (da sei a dieci anni); 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari" al primo comma (da sei a dodici anni) e al secondo comma (da sei a quattordici e da otto a venti anni); 319 quater, primo comma c.p. "Corruzione indebita a dare o promettere utilità" (da sei a dieci anni e sei mesi).
- All'art. 3 modifiche all'art. 317 del c.p. in materia di concussione con la reintroduzione della figura dell'incaricato di un pubblico servizio quale soggetto attivo del reato.

In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, ulteriori modifiche sono intervenute con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" in vigore dal 31 gennaio 2019.

La Legge, nota come la "Spazzacorrotti", è intervenuta rendendo più severe le pene edittali ed accessorie con riguardo ai reati di corruzione, concussione, induzione, ed ha inciso anche sul D.Lgs. n. 231/01.

Ultimo intervento legislativo da richiamare, in quanto modificativo del D.Lgs. 231/01, il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

1.2. La tipologia dei reati nei rapporti con la PA

a. Peculato (Art. 314 c.p.) I

Reato proprio (realizzabile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio), esso si configura quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio. È punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

b. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. (Art. 316 c.p)

Reato proprio, realizzabile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo). Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore. L'errore del soggetto passivo deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione. Viene richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa. È prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

c. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Commette tale reato chiunque, estraneo alla P.A. distraiga dalle finalità cui erano destinate somme di denaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevuti dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, tese a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il bene-interesse tutelato è quello del buon andamento dell'ente erogatore. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'omessa destinazione dei benefici ottenuti dall'ente pubblico alle opere o attività di pubblico interesse previste. La pena stabilita è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni.

d. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)

Introdotta dall'art. 4 della legge n. 300/2000 l'articolo punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, per un ammontare superiore a € 3.999,96. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

È una figura sussidiaria di reato in quanto sussiste solo se il fatto non costituisca il diverso reato di cui all'art. 640 bis c.p.

e. Concussione (art. 317 c.p.)

In tale figura delittuosa è punito il pubblico ufficiale che abusando del potere conferitogli costringe, mediante l'uso della violenza o della minaccia, persone che hanno rapporti con la P.A. per ottenere vantaggi che non gli spettano. Lo scopo è duplice: tutelare l'interesse dell'Amministrazione alla correttezza e alla buona reputazione dei pubblici funzionari ed impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e danni per gli abusi di potere dei funzionari medesimi.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni.

Nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.lgs. n. 231/01 tale ipotesi di reato ha carattere meramente residuale, potendosi ravvisare ad es. nel caso in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della loro qualità mediante condotte intimidatrici costringano terzi a prestazioni non dovute e sempre che da tale comportamento derivi in qualche modo un vantaggio o un interesse per la società.

f. Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)

La norma persegue il pubblico funzionario che accetta un compenso che non gli è dovuto per compiere un atto attinente all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (es. il pubblico ufficiale accetta denaro per velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza).

Rispondono del reato sia il soggetto corrotto che il corruttore. La pena è della reclusione da tre a otto anni.

g. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 319 bis e 321 c.p.)

La norma punisce sia l'ipotesi del pubblico funzionario che riceve per sé o per altri denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ossia "illegittimo" perché in contrasto alle norme giuridiche o alle istruzioni di servizio (per es. il privato offre denaro al pubblico ufficiale, che accetta, per vedersi garantita l'aggiudicazione di una gara),

sia l'ipotesi del pubblico ufficiale che omette o ritarda il compimento di atti del proprio ufficio. La pena è della reclusione da sei a dieci anni.

h. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter e 321 c.p.)

L'ipotesi ricorre quando gli atti di corruzione, di cui agli articoli precedenti, vengono commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. La pena è della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva un'ingiusta condanna di una persona alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena della reclusione aumenta da sei a quattordici anni; se l'ingiusta condanna porta alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a vent'anni.

i. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La norma, al primo comma, punisce con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce il privato a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Al secondo comma la norma punisce, con la reclusione fino a tre anni, il privato indotto indebitamente a dare o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale, a seguito della seria pressione psicologica esercitata su di lui dal pubblico funzionario.

j. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 -321 c.p.)

La disposizione prevede che gli artt. 318 e 319 si applicano, in ogni caso, anche al soggetto che riveste la funzione di incaricato di un pubblico servizio indipendentemente dal fatto che egli rivesta o meno l'ulteriore qualifica di pubblico impiegato, ossia di colui che svolge in maniera continuativa e dietro pagamento di una retribuzione, la propria attività lavorativa alle dipendenze dello Stato o di un altro Ente pubblico.

k. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La norma in esame punisce un'istigazione non accolta, ossia un tentativo unilaterale di corruzione.

Nel primo comma viene disciplinato il caso della istigazione alla corruzione impropria (art. 318 c.p. come novellato dalla L. 190/2012) in cui soggetto attivo del reato può essere chiunque: la pena prevista è quella dell'art. 318 c.p. ridotta di un terzo. Nel terzo comma la norma applica la medesima pena al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Nel caso di istigazione alla corruzione propria la pena prevista dall'art. 319 c.p. è ridotta di un terzo.

l. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o

di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.)

L'articolo assimila, ai fini della configurabilità dei reati sopra descritti, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio dello stato italiano :

1. i membri degli organi comunitari (Parlamento europeo, Commissione delle Comunità Europee, Corte di Giustizia e Corte dei Conti delle CE);
2. i funzionari e gli agenti delle Comunità Europee;
3. le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che svolgano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito di altri Stati membri della UE svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei P.U. e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis. i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Il secondo comma prevede che i reati di cui agli art. 319 quater, 321 e 322 del c.p. si configurano anche quando il denaro o altra utilità è dato, promesso o offerto a:

- tutte le persone sopra indicate;
- alle persone che svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei P.U. e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,

qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

m. Abuso d'ufficio (Articolo 323 c.p.)

Reato proprio, in quanto commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Il reato in questione punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, violi norme di legge o non si astenga in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, o negli altri casi prescritti, ed intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o svantaggio patrimoniale.

È prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

n. Traffico di influenze illecite (art. 346–bis c.p.)

La norma punisce, con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi, la condotta di chi, vantando un'influenza effettiva o meramente asserita (millantando credito) presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare o promettere per sé o per altri denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Alla stessa pena è soggetto chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La fattispecie di traffico di influenze illecite ricomprende, dunque, anche le condotte di vanteria prima riconducibili al millantato credito, reato abrogato dalla Legge n. 3/2019.

o. Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

L'art. 356 c.p. sanziona chi, nell'esecuzione di un contratto di pubbliche forniture, operi in malafede così da arrecare un danno alla P.A.

È un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche la certezza che la medesima non inceppi in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e la qualità del risultato. Si tratta di un reato di evento, da cui il tentativo ex art. 56 c.p. appare configurabile. La procedibilità è ex officio.

Occorre evidenziare come il reato di frode nelle forniture debba essere letto anche alla luce delle disposizioni dell'articolo precedente, ritenuto che per la definizione delle pubbliche forniture, o comunque dei contratti con la P.A. o altri Enti, si rimanda al disposto dell'art. 355 c.p. Da una mirata esegesi della norma sembra possa evincersi che la medesima si ravvisi soprattutto nella fase esecutiva del contratto e che, detto delitto, potrebbe concorrere finanche (laddove dovessero essere operati artifici o raggiri) con quello di truffa aggravata ai danni dello Stato. Orbene, la frode non deve ritenersi sussistente nei soli artifici o raggiri, ben potendo la medesima sostanziarsi anche nelle ipotesi in cui il contraente operi nell'esecuzione del contratto in malafede con l'intento di recare nocimento alla parte sinallagmaticamente obbligata nei suoi confronti.

Chi commette il delitto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

p. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.)

Il reato si verifica quando chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. L'interesse tutelato è il corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia che deve essere garantito dalla repressione di influenze esterne in grado di turbare la ricerca della verità nel processo. Per autorità giudiziaria si intendono, pertanto, il giudice e il pubblico ministero. La condotta viene realizzata nei confronti di un testimone che ha la facoltà di non rispondere.

q. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2 comma n. 1 c.p.)

L'ipotesi ricorre qualora, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri che inducano in errore e che arrechino un danno allo Stato, o ad un altro Ente Pubblico o alla Unione Europea. Il reato può realizzarsi ad es. nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per

la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione.

La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309 a € 1.549.

r. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

L'ipotesi ricorre quando la truffa riguardi "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate", concesse dalla Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

Essa si realizza ad es. nel caso in cui vengano comunicati dati non veri o predisposti documenti falsi al fine di ottenere erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da uno a sei anni.

s. Violazione e sanzioni (Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo).

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

t. Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Il reato si realizza nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o agendo in qualche modo su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto con altrui danno. Reato comune in quanto chiunque può commetterlo. La pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,00 ad € 1.549,00.

Il reato può commettersi ad es. qualora, ottenuto un finanziamento, il sistema informatico venga violato al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.3. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, Cafimar Servizi Marittimi ha considerato come sensibili tutte quelle attività che comportano, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché la gestione di quei processi aziendali le cui attività possono concorrere, direttamente o indirettamente alla commissione dei reati esaminati nel presente capitolo.

Sono, quindi, considerate attività sensibili:

1. le richieste di provvedimenti amministrativi, quali l'ottenimento ed il periodico rinnovo della convenzione di concessione per l'esercizio di fornitura d'acqua alle navi nel porto e nella rada di Civitavecchia e le relative tariffe;
2. la richiesta di licenze, autorizzazioni o certificati a funzionari di Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
3. gli adempimenti presso soggetti pubblici quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e documenti, pratiche;
4. la gestione delle verifiche e delle ispezioni da parte di pubblici funzionari (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, ASL, Autorità Marittime italiane o estere, ecc.) anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08);
5. la predisposizione di dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
6. la ricerca, selezione e assunzione del personale di terra e di bordo
7. lo sviluppo buste paga, retribuzione e incentivazione del personale
8. la gestione delle missioni e dei rimborsi spese
9. la gestione del recupero e rinuncia del credito
10. la gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali
11. la gestione dei flussi finanziari
12. la gestione dei finanziamenti, dei contributi pubblici e dei crediti d'imposta
13. la gestione dei beni aziendali in dotazione al personale
14. la gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza
15. la selezione, qualifica dei fornitori e ordini di fornitura

16. la ricezione, controllo e autorizzazione al pagamento delle fatture passive
17. la predisposizione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio
18. i rapporti con le parti correlate
19. i procedimenti giudiziari.

1.4. Principi generali di condotta

Gli amministratori, i procuratori, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i fornitori devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, non è consentito:

- compiere azioni o tentare comportamenti, anche per interposta persona, che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- dare o promettere denaro, o altra utilità, a pubblici ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio italiani o esteri anche nel caso in cui si sia indotti da questi a farlo per evitare che la Società subisca un danno maggiore (es. gestione dei contenziosi relativi ai port state control);
- accordare vantaggi in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità), anche per interposta persona, in favore di rappresentanti della P.A. italiane od estere;
- offrire o promettere denaro, elargire omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, dei consulenti o dei comandanti delle unità navali che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o da loro svolto su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;

- presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi e fini diversi da quelli per cui erano state concesse;
- alterare un sistema informatico e telematico, o intervenire senza diritto e in qualsiasi modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.
- riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- presentare dichiarazioni false a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi e fini diversi da quelli per cui erano state concesse;
- alterare un sistema informatico e telematico, o intervenire senza diritto e in qualsiasi modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, siano tali sistemi pubblici o privati.

Al fine di porre in essere i comportamenti sopra indicati si richiede che:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti nella massima trasparenza;
- il soggetto incaricato di rappresentare la Società presso l'ente pubblico sia preventivamente individuato e adeguatamente autorizzato;
- gli eventuali incontri con il pubblico funzionario avvengano alla presenza contemporanea di più referenti della Società;
- gli omaggi, le liberalità, le spese di rappresentanza nonché le sponsorizzazioni eventualmente effettuate, nei limiti e nell'osservanza di quanto precedente esposto nonché nel rispetto delle procedure aziendali adottate, devono essere adeguatamente rendicontate;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, fatta eccezione delle spese di piccola cassa;
- gli incarichi assegnati ai fornitori di servizi, ai fornitori di prestazioni professionali e ai collaboratori commerciali devono essere redatti per iscritto e indicare i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione e con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;

- i contratti con i fornitori, consulenti, partner commerciali devono prevedere apposite clausole di salvaguardia con cui i suddetti fornitori si impegnano, nello svolgimento delle loro attività, al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione e nel Codice etico e, in particolare, a non effettuare omaggi, liberalità e/o promesse di benefici in cambio dell'acquisizione di trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime e /o in ogni caso rivolte ad ottenere trattamenti di favore e/o vantaggi per la Società.
- il processo di selezione e qualifica dei fornitori di servizi, appaltatori, partner commerciali deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure aziendali definite e improntate alla massima trasparenza e tracciabilità delle attività.

1.5. Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra Cafimar Servizi Marittimi ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario aziendale, procure e deleghe interne);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, la Cafimar Servizi Marittimi ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nel processo di selezione e assunzione del personale di terra e imbarcato;
- definizione e formalizzazione dei requisiti minimi di ingresso per il personale di nuova assunzione;
- tracciabilità delle informazioni essenziali che hanno determinato la scelta finale del candidato;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione dei flussi finanziari con particolare riguardo ai livelli autorizzativi e formalizzazione del relativo processo;
- tracciabilità delle attività di verifica e controllo sui titoli di spesa e delle autorizzazioni al pagamento;
- definizione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche verifiche sui flussi delle casse delle sedi e di bordo (rispetto sulle soglie di pagamento in contanti, cautele per anticipi di cassa, riconciliazioni, ecc.);

- adozione del divieto, per le funzioni che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con la P.A., di accedere da sole e liberamente alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento;
- definizione di disposizioni aziendali che verificano la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- definizione di regole in grado di assicurare la tracciabilità e periodici monitoraggi sulla gestione amministrativa del personale e lo sviluppo delle buste paga;
- definizione di policy e regole per la gestione delle missioni e dei rimborsi spesa;
- definizione di policy interne sul corretto utilizzo dei beni aziendali;
- adozione di misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- formalizzazione del processo relativo alla gestione degli approvvigionamenti;
- definizione di regole che stabiliscono controlli in merito alla congruità, tecnica ed economica, dei contratti di consulenza rispetto alle condizioni del mercato;
- definizione di regole formalizzate che stabiliscono il divieto di effettuare prestazioni in favore dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- definizione delle responsabilità coinvolte nella gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle liberalità e sponsorizzazioni e formalizzazione del relativo processo;
- adozione del divieto, per le funzioni che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con la P.A., di concedere in completa autonomia omaggi, regalie o qualsivoglia utilità;
- previsione nel Codice etico dei principi e della politica aziendale adottata con riguardo alla gestione dei processi sensibili considerati nella presente parte speciale;
- segregazione di ruoli e responsabilità tra chi chiede, chi gestisce e chi rendiconta un finanziamento, contribuzione o altra agevolazione;
- definizione di disposizioni aziendali per la gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e dei procedimenti arbitrali.

1.6. Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Cafimar Servizi Marittimi ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7. Gestione dei rapporti con le PA e schede di evidenza

Occorre dare debita evidenza dei rapporti intrattenuti dalla Società con funzionari della Pubblica Amministrazione quali pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio.

A tal fine, le funzioni che la Società ha individuato come responsabili nella gestione di attività dirette alle Pubbliche Amministrazioni (ossia i procuratori, o altri soggetti delegati dalla Società ad interfacciarsi con funzionari della Pubblica Amministrazione per le specifiche attività di competenza) sono tenuti alla compilazione di "Schede di evidenza" da cui risultino i contatti con le Pubbliche amministrazioni e la dichiarazione, rilasciata dal Responsabile dell'Area che ha effettuato le attività nei confronti delle Pubbliche Amministrazione, che lo stesso era pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle sue operazioni e che non è incorso nei reati considerati dal Decreto.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

1.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Cafimar Servizi Marittimi, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica che gli permetta di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, amministratori, procuratori, funzioni aziendali infragruppo, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui agli art. 24, 25 e 25-decies del D.lgs. n. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO CAFIMAR SERVIZI MARITTIMI S.p.A.

Parte Speciale B

Reati informatici

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(Allegato n. 2 del Modello Organizzativo)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	14-07-14	Prima emissione
1	23-02-18	Revisione generale documento

INDICE

1	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI. DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	4
1.1.	Premessa.....	4
1.2.	La tipologia dei reati informatici	4
1.3.	La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	8
1.4.	Attività sensibili	9
1.5.	Principi generali di condotta.....	10
1.6.	Standard di controllo adottati.....	12
1.7.	Procedure Specifiche	13
1.8.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	13

1 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI. DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

1.1. Premessa

Nella presente Parte Speciale vengono descritti i delitti previsti nell'art. 24-bis del D.lgs. 231/001 (di cui alla Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7, di ratifica della Convenzione del Consiglio di Europa, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica) e i delitti richiamati nell'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/01 in materia di violazione del diritto d'autore.

Si è ritenuto opportuno procedere alla trattazione dei reati suindicati in unica parte speciale in quanto, nonostante le fattispecie dei reati considerati tutelino interessi giuridici differenti (delitti informatici e trattamento illecito dei dati, delitti in violazione del diritto d'autore), le aree di rischio risultano in parte sovrapponibili presupponendo entrambe un corretto utilizzo delle risorse informatiche.

1.2. La tipologia dei reati informatici

a. Documenti informatici (art. 491bis c.p.)

La norma in questione stabilisce che la disciplina dei reati di falso prevista per gli atti pubblici e le scritture private trovi applicazione anche quando la condotta illecita abbia ad oggetto documenti informatici, intendendosi per tali le rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Va precisato che la tutela penale contro le condotte falsificatorie è circoscritta ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria, requisito che viene soddisfatto dall'apposizione della firma elettronica qualificata e, più in generale, dal rispetto delle regole tecniche finalizzate a garantire l'identificabilità dell'autore, nonché la qualità, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

Di seguito la descrizione dei reati richiamati dall'art. 491 bis c.p.:

a.1 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

a.2 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffaccia o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità.

a.3 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

a.4 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.5 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (480 c.p.)

Il reato si verifica quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.6 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

Il reato si verifica quando chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.7 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.)

Il reato si configura quando la falsità è commessa dal privato in atti pubblici, in certificati o autorizzazioni amministrative, in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

a.8 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Il reato ricorre quando chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

a.9 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

a.10 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera.

a.11 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

a.12 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Il reato ricorre quando il pubblico ufficiale, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

a.13 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

a.14 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

a.15 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occultata un atto pubblico o una scrittura privata veri.

a.16 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

a.17 Documenti informatici (art. 491bis c.p.) - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

b. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)

Il reato si verifica quando chiunque si introduce o si mantiene senza autorizzazione e contro la volontà espressa o tacita di chi ha il potere di escluderlo in un sistema informatico o telematico. L'ipotesi si aggrava se il fatto: è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone o è armato; se dal fatto deriva la distruzione del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, o la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. L'ipotesi si aggrava ulteriormente se i fatti riguardano sistemi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità o alla protezione civile.

c. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti o sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

d. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si verifica, quando chiunque, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, si procura o mette a disposizione di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

e. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato si verifica con l'intercettazione illecita di comunicazioni relative ad un sistema informatico o con l'impedimento o l'interruzione delle stesse.

f. Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si verifica con l'installazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

g. Art. 635-bis c.p. -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici di altri. Il reato si aggrava se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

h. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati, informazioni e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Il reato si aggrava se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

i. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia o rende in tutto o in parte inservibile qualunque sistema informatico altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

j. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. (art. 635-quinquies c.p.)

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia o rende in tutto o in parte inservibile un sistema informatico o telematico di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

k. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica che viene punito qualora violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato per procurare o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

1.3. La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Di seguito viene fornita una descrizione delle fattispecie di reato disciplinate dalla L. n. 633/1941, recante norme in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri di diritti connessi al suo esercizio".

a. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 co.1 lett. a bis)

La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

b. Reati di cui al 171 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 co.3)

La norma protegge non tanto, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

c. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; predisposizioni di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis co. 1)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi c.d. "pirata". Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

d. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis co.2)

La norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

1.4. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. l'accesso alle risorse informatiche aziendali;
2. l'accesso ad internet e alle reti di pubblica utilità e il servizio di posta elettronica ordinaria e certificata;
3. la detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
4. l'utilizzo di software e di banche dati;
5. la gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione.

1.5. Principi generali di condotta

Gli Amministratori, i procuratori, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- rispettare i principi e le procedure adottate da Cafimar Servizi Marittimi in materia di sicurezza informatica;
- osservare la regola societaria in base alla quale solo le persone autorizzate possono accedere ai server aziendali;
- impegnarsi ad utilizzare correttamente e a tutelare le risorse informatiche aziendali ricevute in dotazione;
- mantenere segrete le proprie credenziali di accesso e non divulgarle a soggetti terzi;
- non lasciare mai incustoditi i propri sistemi informatici, bloccandoli in caso di allontanamento da essi, e informando gli eventuali consulenti esterni a tenere lo stesso comportamento;
- richiedere sempre le necessarie autorizzazioni per poter inserire sul proprio elaboratore elettronico immagini, dati o altro materiale coperto dal diritto d'autore;
- non installare autonomamente programmi per elaboratore e di non utilizzare altri software se non quelli approvati dalla Cafimar Servizi Marittimi;
- non tentare di accedere a siti internet con contenuto indecoroso o a siti che potrebbero veicolare la diffusione di virus informatici o assimilabili;
- partecipare alle attività di formazione e di addestramento periodico.

In particolare, non è consentito:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente o diffondere codici di accesso a sistemi informatici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno;
- connettere ai sistemi informatici della Cafimar Servizi Marittimi personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza una preventiva autorizzazione del Responsabile dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali dei clienti o di terze parti con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi espressamente autorizzate dalla Cafimar Servizi Marittimi;
- divulgare, cedere o condividere le proprie credenziali di accesso o i dettagli della configurazione dei sistemi aziendali o quelli di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da

quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere ai server della Cafimar Servizi Marittimi o alla rete intranet al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Cafimar Servizi Marittimi, i controlli implementati sui sistemi informativi relativi alla rete e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- effettuare spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

1.6. Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra Cafimar Servizi Marittimi ha adottato i seguenti standard di controllo:

- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite;

In particolare, Cafimar Servizi Marittimi ha provveduto alla:

- redazione e diffusione del regolamento che definisce principi di comportamento, modalità e limiti per l'utilizzo delle infrastrutture e delle risorse IT;
- definizione ed implementazione di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo GDPR e nella Legge sulla Privacy;

- limitazione dell'accesso fisico ai server aziendali e di intervento sulle postazioni fisse da parte degli utenti;
- implementazione di un sistema di gestione delle credenziali logiche e fisiche del personale e delle policy per l'assegnazione dei privilegi agli utenti;
- implementazione di sistemi di controllo ed autorizzazione dell'installazione di applicazioni da parte degli utenti;
- installazione di sistemi antivirus aggiornati e monitorati;
- applicazione di obblighi di confidenzialità a carico di chi ha accesso ad informazioni riservate;
- implementazione di disposizioni aziendali atte ad assicurare il controllo dei documenti e delle registrazioni in uso (identificazione, archiviazione, protezione, stato di revisione, ecc.);
- implementazione di disposizioni aziendali atte ad assicurare periodiche attività di verifica e sorveglianza sulle attività di processo (audit interni).
- previsione nel Codice Etico dei principi comportamentali adottati con riguardo alla gestione dei processi sensibili considerati nella presente parte speciale.

1.7. Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Cafimar Servizi Marittimi ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Cafimar Servizi Marittimi, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica che gli permetta di

acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dall'Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui agli art. 24-bis e 25-novies del D.lgs. n. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO

CAFIMAR SERVIZI MARITTIMI S.p.A.

Parte Speciale C

Reati Societari

(Allegato n. 3 del Modello Organizzativo)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	14-07-14	Prima emissione
1	23-02-18	Revisione generale documento
2	09-11-21	Aggiornamento normativo alla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019

INDICE

1.	REATI SOCIETARI	4
1.1	Premessa	4
1.2	La tipologia dei reati societari	5
1.3	Attività sensibili.....	12
1.4	Principi generali di condotta	13
1.5	Standard di controllo adottati	15
1.6	Procedure Specifiche.....	15
1.7	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	18

1. REATI SOCIETARI

1.1 Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/01 introdotti con il D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali", che ha modificato l'intero Titolo XI del Libro V del Codice Civile "Disposizioni penali in materia di Società e Consorzi".

Con l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione il legislatore ha inserito nell'art. 25-ter il reato di corruzione tra privati disciplinato nell'art. 2635, 3 comma del Codice Civile.

Successivamente, in data 14 giugno 2015, è entrata in vigore la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190.

La legge n. 69 del 2015, relativamente alle norme richiamate dal D.lgs. 231/01 all'art. 25-ter, ha introdotto:

- all'art. 9 modifiche al reato societario di cui all'art. 2621 del c.c. "False comunicazioni sociali". Il suddetto reato, richiamato dall'art. 25-ter comma 1 lett. a) del D.lgs. 231/01, non è più qualificato come reato contravvenzionale bensì come delitto e, così come sostituito dalla legge n. 69/2015, ora punisce "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore." La nuova norma punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi." Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote.

- All'art. 10 il nuovo art. 2621-bis (Fatti di lieve entità) che punisce con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, se le false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 del c.c. sono commesse con fatti di lieve entità.
- All'art. 11 modifiche dell'art. 2622 del c.c. che viene sostituito dalla nuova fattispecie contenuta nell'art. 2622 rubricato (False comunicazioni sociali delle società quotate).
- All'art. 12 "Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari" di cui all'art. 25-ter, comma 1, andando ad aumentare le sanzioni pecuniarie e precisamente: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; e) la lettera c) è abrogata.

Con il Decreto legislativo del 15/03/2017 n° 38 - recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 30/03/2017), in vigore dal 15 aprile 2017, il legislatore è intervenuto sul reato di corruzione tra privati ed ha introdotto:

- la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- la previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- la modifica delle sanzioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Ulteriori modifiche sono intervenute con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" in vigore dal 31 gennaio 2019.

La Legge, nota come la "Spazzacorrotti", che è intervenuta rendendo più severe le pene edittali ed accessorie con riguardo ai reati di corruzione, concussione, induzione, ha inciso anche sul D.Lgs. n. 231/01 in particolare apportando modificazioni all'art. 2635 del c.c. "Corruzione tra privati", abrogandone il quinto comma, e all'art. 2635-bis del c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati", abrogandone il terzo comma". I succitati articoli sono entrambi richiamati nell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/01 per i quali ora non occorre più la querela essendo stata prevista la procedibilità d'ufficio.

1.2 La tipologia dei reati societari

I reati societari, di seguito descritti, sono stati raggruppati in cinque tipologie.

A. falsità in comunicazioni sociali, prospetti e relazioni**a.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

La condotta consiste nella consapevolezza di esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico, fatti aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui appartiene, non corrispondenti al vero, ovvero nell'omissione d'informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La comunicazione falsa, od omessa, deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari. L'Elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza di ingannare i soci o il pubblico con l'intento di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e la stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

a.2 Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

a.3 False comunicazioni sociali in danno della società quotate, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Anche qui, come per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 2621, l'elemento soggettivo consiste nella consapevole esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o nella intenzionale omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri

in errore, intenzione di ingannare i soci o il pubblico congiunta all'intento di conseguire un ingiusto profitto. La pena stabilita è della reclusione da tre a otto.

Alle società indicate nel comma 1 sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

B. Tutela penale del capitale sociale

b.1 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Reato proprio commesso dagli amministratori fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, non avendosi in questo caso una concreta lesione del bene giuridico protetto. La norma si pone a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi. La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata ed in modo diretto, indiretto, integrale o parziale, dei conferimenti ai soci, ovvero, attraverso la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può avvenire anche in modo simulato e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci. L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico. La pena è della reclusione fino ad un anno.

b.2 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Reato proprio commesso dagli amministratori. La norma si pone a tutela dei soci e dei terzi da indebite erosioni del patrimonio sociale, che avvengono con la distribuzione degli utili non realmente acquisiti o che devono, per legge, essere iscritti a riserve obbligatorie, arrecando così pregiudizio ai creditori che si vedono diminuire le risorse economiche utili al soddisfacimento del loro credito. La norma si estende anche alla ripartizione di acconti su utili, ma solo quando essi non siano effettivamente conseguiti e non siano destinati a riserva legale. La fattispecie criminosa la si ritiene punibile non solo a titolo di dolo ma anche di colpa, potendosi ipotizzare una ripartizione degli utili dovuta a negligenza, incompetenza, imperizia degli amministratori. La pena è l'arresto fino ad un anno.

b.3 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La norma si riferisce alle operazioni illecite effettuate sulle azioni, sulle quote sociali, sulle azioni o quote della società controllante, dalle quali possa derivare una limitazione della sfera patrimoniale tutelata. È reato di danno che lede l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Obiettivo è quello di evitare "l'annacquamento" del patrimonio nel caso in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, fuori dei casi stabiliti dalla legge. Il reato può essere commesso dagli amministratori della società in relazione alle azioni della stessa; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo. La pena è della reclusione fino ad un anno. È prevista una causa estintiva del reato che consiste nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima dell'approvazione del bilancio.

b.4 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Reato proprio commesso dagli amministratori. Reato di danno che si ha quando l'amministratore viola norme di legge a tutela dei creditori, effettuando operazioni (riduzione del capitale, fusioni, scissioni), che cagionano un danno a questi ultimi. L'elemento soggettivo presuppone la consapevolezza e la volontà di non adempiere le prescrizioni di legge, quindi consiste in un dolo generico. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista una causa estintiva del reato che si applica laddove i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

b.5 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Reato proprio commesso dagli amministratori e dai soci conferenti. L'articolo in esame svolge una funzione centrale nella tutela del capitale sociale. La fattispecie comprende le condotte che incidono sul processo di formazione del nucleo patrimoniale protetto. Il reato si compie attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione delle azioni o delle quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. La pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

b.6 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Reato proprio in quanto unici soggetti attivi del reato sono i liquidatori, i quali ripartiscono i beni della società tra i soci prima di aver provveduto al pagamento dei crediti sociali.

Il reato si consuma nel momento in cui i liquidatori, attraverso il riparto dei beni sociali, cagionino un danno ai creditori. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. È prevista una causa estintiva del reato che si applica laddove i creditori vengano risarciti del danno prima del giudizio.

b.7 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Articolo introdotto dalla L. n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) con lo scopo di punire l'ipotesi delittuosa dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte dell'amministratore o del

componente il consiglio di gestione di una società quotata in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione, ovvero di società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante secondo i canoni indicati dal Testo Unico Finanziario, o di un soggetto sottoposto a vigilanza secondo le regole di cui al Testo Unico Bancario, al Testo Unico Finanziario, alla legge sulla vigilanza delle assicurazioni o al decreto sulla disciplina dei fondi pensione.

C. Tutela penale del corretto funzionamento degli organi sociali

c.1 *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

Reato proprio commesso dagli amministratori. La norma ha lo scopo di tutelare il corretto svolgimento delle funzioni di controllo e di revisione. La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, tramite occultamento di documenti o altri artifici idonei, il corretto esercizio delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, o alle società di revisione. La pena è della reclusione fino ad un anno se la condotta ha cagionato un danno ai soci. In assenza di danni si applica una sanzione pecuniaria fino a 10.329 euro.

c.2 *Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)*

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. è la seguente (in corsivo le parti modificate):

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. *Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi (abrogato dalla L. n. 3/19).

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle *utilità date, promesse o offerte*.

La legge n. 3/2019 ha abrogato il comma 5 ed ora per il reato di corruzioni tra privati si procede d'ufficio.

c.3 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa» (abrogato dalla L. n. 3/19).

La legge n. 3/2019 ha abrogato il comma 3 ed ora per il reato di istigazione alla corruzione tra privati si procede d'ufficio.

Con la nuova formulazione del reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. resta, dunque, invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato che consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, ma anche chi svolge nella società privata funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti sopra richiamati nonché chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati.

Il nuovo art. 2635 c.c. prevede, in caso di condanna, quali pene accessorie l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia

già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

c.3 Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'irregolare formazione di una maggioranza. È reato comune in quanto può essere commesso da chiunque, anche estraneo alla società, e sussiste solo quando la maggioranza non si sarebbe determinata senza l'influenza illecita o artificiosa posta in essere. La norma tende a tutelare la volontà assembleare. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

D. Tutela penale del mercato

d.1 Aggiotaggio (art. 2637c.c.)

È reato comune in quanto può essere commesso da chiunque. L'aggiotaggio consiste in una manovra speculativa da parte di chi, per fini di lucro, turba il mercato nazionale dei valori e delle merci. La norma punisce la diffusione di notizie false, di operazioni simulate o altri artifici idonei concretamente a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La pena è della reclusione da uno a cinque anni.

E. Tutela penale delle funzioni di vigilanza

e.1 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Considerato reato proprio in quanto soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. La norma prevede due ipotesi di reato. La prima, descritta al primo comma dell'articolo, si realizza con l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge e al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche quando le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda ipotesi di reato, descritta al secondo comma dell'articolo in esame, punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza. Per entrambe le ipotesi la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

1.3 Attività sensibili

Con riguardo alle fattispecie di reato sopra descritte, Cafimar Servizi Marittimi considera a rischio le seguenti attività:

1. la gestione delle attività propedeutiche alla redazione del bilancio;
2. la ricerca, selezione e assunzione del personale di terra e di bordo
3. lo sviluppo buste paga, retribuzione e incentivazione del personale
4. la gestione delle missioni e dei rimborsi spese
5. la gestione del recupero e rinuncia del credito
6. la gestione dei flussi finanziari
7. la gestione dei beni aziendali in dotazione al personale
8. la gestione e contabilizzazione dei cespiti aziendali
9. l'elaborazione e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili
10. la selezione, qualifica dei fornitori e ordini di fornitura
11. l'adeguata qualifica e monitoraggio della clientela e dei partner commerciali
12. la predisposizione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio
13. i rapporti con le parti correlate
14. la gestione del contenzioso
15. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica;
16. la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti intrattenuti con le stesse;
17. la gestione dei rapporti con l'organo di controllo societario;
18. la gestione delle attività che possono incidere sul corretto funzionamento degli organi sociali;
19. le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili;
20. la gestione dei flussi finanziari passivi (pagamento stipendi, anticipi e/o rimborsi spesa al personale, liquidazione oneri contributivi e previdenziali, liquidazione periodica dei tributi);

21. il ciclo passivo (ricezione, controllo e autorizzazione al pagamento delle fatture passive);
22. il ciclo attivo (creazione, emissione e registrazione delle fatture attive);
23. la gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza;
24. la gestione degli adempimenti fiscali;
25. la gestione dei cespiti aziendali e dei beni assegnati in dotazione al personale;
26. la gestione dei rapporti con soggetti pubblici o privati in materia di controllo e certificazione della compliance aziendale.

1.4 Principi generali di condotta

Destinatari della presente parte speciale sono gli amministratori, i procuratori, i sindaci, i liquidatori nonché i dipendenti della Società sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti summenzionati (c.d. soggetti apicali) nella attività definite a rischio di commissione dei reati precedentemente descritte. Dei reati societari rispondono, altresì, a norma dell'art. 2639 c.c., coloro che sono investiti "di fatto" dei compiti che spettano agli amministratori, ai sindaci ed ai liquidatori cui sono equiparati.

I suindicati Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Di seguito vengono elencati i principi generali di condotta cui sono tenuti i Destinatari:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività finalizzate alla elaborazione dei bilanci, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

- omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
- b) Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale ;
 - ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
 - ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.
- c) Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci;
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

E', altresì, vietato:

- dare o promettere denaro, o altra utilità, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori perché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà, per raggiungere interessi vantaggiosi per la Società;

- accordare vantaggi in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità), anche per interposta persona, in favore di amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori di società terze, al fine di ottenere vantaggi in capo alla Società;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni / consulenti / fornitori e partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o da loro svolto su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;
- violare i principi contabili e presentare dichiarazioni fiscali sulla base di una contabilità artefatta;
- presentare dichiarazioni fiscali fraudolente o infedeli;
- omettere di presentare le dichiarazioni fiscali;
- emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere documenti contabili;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione.

1.5 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra Cafimar Servizi Marittimi ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (procure e deleghe interne);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, Cafimar Servizi Marittimi ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari della Società;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con le quali vengono eseguite le riconciliazioni dei conti correnti bancari e le modalità di gestione delle eventuali discordanze;

- definizione delle responsabilità e delle modalità con cui vengono eseguite le quadrature e le riconciliazioni delle casse;
- definizione delle modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi;
- formalizzazione della disposizione aziendale che vieti di accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha usufruito della prestazione;
- formalizzazione della disposizione aziendale che richiede la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- definizione della disposizione aziendale che richiede la piena corrispondenza tra il nome del beneficiario e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
- formalizzazione del divieto di effettuare pagamenti su conti bancari cifrati o costituiti in un Paese diverso da quello del beneficiario;
- previsione di un'autorizzazione formalizzata alle disposizioni di pagamento;
- definizione delle responsabilità, modalità, tipologie di spese e soglie massime per le operazioni di pagamento che possono essere sostenute per cassa, così come per gli eventuali anticipi;
- previsione che, prima di procedere alla registrazione contabile dei proventi finanziari, sia eseguita una verifica sulla congruità del tasso d'interesse applicato sui conti correnti con quanto previsto contrattualmente;
- formalizzazione delle attività di monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti alle operazioni con le società controllate (incasso e pagamento di acconti su dividendi e distribuzione dividendi);
- previsione che i flussi finanziari intercorsi tra le società del Gruppo avvengano nel rispetto delle delibere dei rispettivi C.d.A., con il supporto di idonea documentazione e nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti;
- previsione che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- previsione che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;

- previsione che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori vengano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;
- definizione delle procedure amministrativo – contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- effettuazione di periodiche riconciliazioni dei dati contabili relativi alle operazioni poste in essere, comprese quelle infragruppo e con parti correlate;
- alla formalizzazione della regola in base alla quale viene attestato che i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate sono corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal Codice Civile e dai Principi Contabili di riferimento;
- previsione che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate, di natura sia commerciale che finanziaria, siano formalizzate con contratti preventivamente autorizzati dai rispettivi Consigli di Amministrazione;
- previsione che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate siano riportate in bilancio e periodicamente consuntivate e riconciliate;
- previsione che le operazioni intercorse tra la società del Gruppo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie e sulle operazioni compiute tra le stesse nel corso dell'esercizio, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in relazione alle operazioni previste nell'oggetto sociale, siano avvenute nel rispetto dello Statuto sociale e delle normative di legge vigenti;
- formalizzazione della regola in base alla quale le comunicazioni previste dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili nei confronti degli organi societari di controllo e delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, devono essere effettuate tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo;
- previsione, ai fini delle registrazioni contabili, di disposizioni aziendali sull'utilizzo di software che - tramite sistemi di accesso differenziato a seconda delle mansioni svolte e per mezzo di percorsi ad avanzamento guidato e vincolato - garantiscono l'inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impediscano qualsiasi rettifica senza evidenza di autore, data e registrazione originaria, prevedendo inoltre opportuni blocchi a sistema volti ad impedire, una volta chiuso il periodo contabile di riferimento, l'imputazione di scritture tardive;
- definizione di disposizioni aziendali per la gestione e controllo degli adempimenti fiscali.

1.6 Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Cafimar Servizi Marittimi ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Cafimar Servizi Marittimi, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO

CAFIMAR SERVIZI MARITTIMI S.p.A.

Parte Speciale D

Delitti contro la personalità individuale

*Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare*

(Allegato n. 4 del Modello Organizzativo)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	14-07-14	Prima emissione
1	23-02-18	Revisione generale documento
2	09-11-21	Aggiornamento normativo al D.lgs. n. 21/2018

INDICE

1	DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	4
1.1.	Premessa.....	4
1.2.	La tipologia dei delitti contro la personalità individuale	5
1.3.	Attività sensibili	9
1.4.	Principi generali di condotta.....	9
1.5.	Standard di controllo adottati.....	10
1.6.	Procedure Specifiche	12
1.7.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	12

1 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati di cui all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01 che richiamano i delitti contro la personalità individuale disciplinati nella Sezione I del Capo II, Titolo XII, Libro II, del Codice Penale. Nella presente parte speciale si descrive, altresì, il reato di cui all'art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dall'art. 2 del D.lgs. 109/2012- in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: "Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento".

Recentemente, la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", ha sostituito l'art. 603-bis del c.p. con il titolo di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". La legge all'art. 6 ha poi inserito l'art. 603bis tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti che ora è richiamato dall'art. 25-quinquies comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/01.

Nella presente parte speciale si descrive, altresì, il reato - introdotto dalla Legge 161 del 17.10.2017 riguardante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" - nell'art. 25-duodecies del Decreto. La legge n. 161/17 prevede all'art. 30, co. 4 l'introduzione di nuovi delitti previsti all'art. 12 del D.lgs. 286/1998 riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, all'interno appunto dell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto, entrato in vigore il 6 aprile 2018, introduce il principio della "riserva di codice" in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, riportandole nel Codice penale ed ha modificato alcuni articoli del Codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa. Per quanto concerne la presente parte speciale il D.lgs. 21/18 ha modificato l'art. 601 del c.p. (Tratta di persone).

1.2. La tipologia dei delitti contro la personalità individuale

a. Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)

La condotta si sostanzia nel:

- ridurre in schiavitù una persona, ossia su di essa si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi;
- ridurre in servitù ossia in uno stato di soggezione fisica o psicologica, ottenuto mediante violenza o minaccia o abuso di autorità o approfittando di una situazione di necessità, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o a prestazioni che comunque ne comportino lo sfruttamento. Es. Tizio favorisce l'ingresso in Italia di persone bisognose costringendole a lavorare in condizioni disumane.

La pena prevista è della reclusione da otto a venti anni.

b. Prostituzione minorile (art. 600bis c.p.)

La condotta consiste:

- nell'indurre alla prostituzione un minore, ossia nel porre in essere quella suggestione in grado di persuadere il minore a porre in essere una determinata attività per evitare un danno maggiore;
- nel favorire la prostituzione del minore;
- nello sfruttare la prostituzione del minore.

La pena base prevista è della reclusione da sei a dodici anni e con la multa sino ad € 154.937.

c. Pornografia minorile (artt. 600ter c.p.) La condotta consiste nel:

- utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico;
- indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche;
- distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare il suddetto materiale;
- distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori;
- offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori.

d. Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.)

La condotta consiste nel:

- procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzazione sessuale di minori;
- detenere lo stesso materiale di cui sopra.

La pena prevista è della reclusione fino a tre anni e della multa non inferiore ad € 1.549.

e. Pornografia virtuale (art. 600quater.1 c.p.)

La condotta consiste nel perpetrare i reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere "virtuale" (ossia che rappresenta in modo realistico, immagini di minori in realtà inesistenti) mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica.

f. Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La norma punisce chiunque costringe o induce una persona ad entrare nel territorio dello Stato, o a soggiornarvi o a uscirne, o a trasferirsi all'interno dello stesso per uno degli scopi illeciti contemplati, al fine di colpire il traffico in qualunque suo segmento, anche quando il territorio dello Stato non sia la destinazione finale della tratta ma solo un passaggio necessario per raggiungere altre destinazioni. Il reato si riferisce a due condotte che si sostanziano:

- nel commettere tratta di persone, dove per tratta deve intendersi ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù;
- nell'induzione (mediante inganno) o nel costringimento (mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di somme di denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha l'autorità), all'ingresso o al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato o al trasferimento al suo interno, al fine di ridurre o mantenere in schiavitù o in servitù taluno.

La pena base prevista è della reclusione da otto a venti anni.

g. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta consiste nell'alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o di servitù. La pena base è della reclusione da otto a venti anni

h. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

comma 12: Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

comma 12-bis: Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in

età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Il legislatore punisce dunque con questa norma il datore di lavoro che impiega cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento

i. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)

Il soggetto attivo del reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" può essere "chiunque". Si tratta dunque di reato comune, mentre soggetto passivo del reato può essere soltanto un prestatore di lavoro.

La condotta consiste nel reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi (intermediazione) in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; nell'utilizzare assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La pena è quella della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

4) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescia un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

5) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. 286/98)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

1.3. Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. selezione e assunzione del personale;
2. gestione amministrativa del personale;
3. gestione dei fornitori;
4. gestione dei sistemi informatici.

1.4. Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

In particolare, i destinatari sono tenuti a:

- verificare, nel processo di assunzione del personale, il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previste per l'assunzione e per la disciplina del rapporto di lavoro in generale.;
- verificare il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- verificare la retribuzione dei dipendenti in conformità ai contratti collettivi nazionali e territoriali e in ogni caso proporzionata alla qualità e quantità di lavoro;

- verificare che nell'ambiente di lavoro vengano rispettate le regole di correttezza e di buon comportamento e, in ogni caso, porre particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- verificare il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- verificare l'applicazione della disciplina in materia di riservatezza;
- porre attenzione nella scelta dei fornitori richiedendo, in ogni caso, agli stessi il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, il rispetto delle condizioni igienico/sanitarie e delle norme di sicurezza, dei diritti sindacali e dei diritti di associazione e di rappresentanza;
- verificare, nel caso in cui un fornitore abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore della società, che si attenga alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro;
- informare immediatamente l'OdV qualora venga rilevata una gestione anomala del personale utilizzato dal fornitore;
- utilizzare gli strumenti informatici in dotazione secondo quanto previsto nelle procedure di riferimento e nel rispetto della policy aziendale;
- utilizzare strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati in modo tale che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering").

1.5. Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo :

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario, procura, delega, ordine di servizio, ecc.);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, Cafimar Servizi Marittimi ha provveduto alla:

- definizione delle modalità relative al processo di selezione e assunzione del personale;

- definizione dei requisiti minimi di ingresso per tutto il personale in forza alla Società;
- definizione delle modalità attraverso cui viene garantito un adeguato inquadramento contrattuale e salariale della persona che si intende assumere;
- previsione, in caso di assunzione di lavoratori di Paesi terzi, che sia effettuata una verifica del rispetto della normativa in materia di immigrazione;
- definizione dei livelli autorizzativi necessari a fornire la preventiva approvazione per la concessione di ferie, permessi, straordinari ed eventuali anticipi sugli stipendi;
- definizione per le sedi amministrative e quelle distaccate presso gli stabilimenti delle modalità di rilevazione delle presenze e delle assenze;
- previsione di meccanismi che impediscano la rilevazione di ore per lavori non effettuati;
- previsione di monitoraggi periodici della corrispondenza tra inquadramento contrattuale e mansione effettivamente assegnata e svolta dal dipendente;
- previsione di controlli e quadrature periodiche su cedolini elaborati e riconciliazioni delle registrazioni in contabilità generale con i libri paga e i riepiloghi mensili;
- previsione del divieto di retribuzione per contanti;
- adozione di idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici, quali quelle contenute nel Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e nel D.Lgs. n. 101/2018;
- disciplina delle operazioni relative all'assegnazione, gestione e cancellazione delle utenze di sistema e dei profili autorizzativi;
- previsione di idonee modalità di registrazione e conservazione immutabile dei log degli accessi dell'amministratore di sistema;
- alla configurazione e all'aggiornamento periodico, anche con modalità automatiche, di software antivirus e di filtraggio dei contenuti in ingresso alla rete locale;
- previsione di un controllo a campione finalizzato a garantire l'impossibilità per gli utenti di installare software non autorizzati sull'hardware fornito dalla società;
- implementazione di metodi di identificazione e protezione dei dati sensibili;
- previsione di un piano specifico finalizzato a garantire la continuità lavorativa e un piano per la gestione del backup dei dati e del disaster recovery;
- previsione di modalità per la verifica periodica della adeguatezza delle misure adottate e dei piani di sicurezza, anche attraverso l'effettuazione di documentate simulazioni di ripristino;

- disciplina dei principi di comportamento, le modalità e i limiti per l'utilizzo delle infrastrutture e delle risorse IT (computer, posta elettronica, connessione ad internet, rete aziendale);
- previsione del divieto di connessione a siti il cui contenuto sia indecoroso o inappropriato o comunque non coerente con gli obiettivi aziendali;
- previsione dell'esplicito divieto di eludere sistemi di controllo posti a presidio di sistemi informatici o telematici e di reti di collegamento interne ed esterne, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- previsione del divieto di modifica delle configurazioni standard di software ed hardware aziendale;
- previsione del divieto di trasmettere o comunicare a terzi, o di acquisire a qualsiasi titoli da terzi, password, codici dati o informazioni di sorta, atti a consentire al solo legittimo detentore l'accesso o la permanenza all'interno di sistemi informatici o telematici;
- formalizzazione del processo relativo alla selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori.

1.6. Procedure Specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Cafimar Servizi Marittimi ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Cafimar Servizi Marittimi, come richiesto dal D.lgs. 231/01 ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui agli artt. 25-quinquies e 25- duodecies del D.lgs. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO CAFIMAR SERVIZI MARITTIMI S.p.A.

Parte Speciale E

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

(Allegato n. 5 del Modello Organizzativo)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	14-07-14	Prima emissione
1	23-02-18	Revisione generale documento
2	09-11-21	Aggiornamento normativo D.lgs. n. 81/2018

INDICE

1.	DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO.....	4
1.1	Premessa	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.2	La tipologia dei reati.....	5
1.3	Attività sensibili.....	6
1.4	Principi generali di condotta	8
1.5	Standard di controllo adottati	10
1.6	Procedure specifiche	12
1.7	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	12

1. DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

1.1 Premessa

L'articolo 63, comma 3 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-octies, relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

La Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, ha apportato modifiche all'art. 25-octies introducendo all'art. 3 – recante "Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio"- l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Autoriciclaggio" prevedendo altresì l'innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – artt. 648 bis e 648 ter c.p. – in analogia con quanto previsto dalla nuova disposizione in materia di autoriciclaggio. La Legge 186/2014 ha quindi modificato l'art. 25-octies del D. Lgs 231/01 che richiama ora anche il nuovo reato di autoriciclaggio quale reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente oltre ai nuovi limiti edittali previsti per gli artt. 648 bis e 648 ter c.p.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto entrato in vigore il 6 aprile 2018 introduce il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio, il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali riportandole nel Codice penale ed ha modificato alcuni articoli del Codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Per quanto concerne la presente parte speciale il D.Lgs. n. 21/18 ha abrogato l'art. 7 del decreto – legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Pertanto, nell'art. art. 648-ter.1 Codice penale (Autoriciclaggio) il richiamo è da intendersi riferito

all'art. 416-bis.1 del Codice penale (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose) inserito dal D.Lgs. n. 21/18. Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

1.2 La tipologia dei reati

a. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- acquistare (a titolo gratuito od oneroso) denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (ossia cose che furono utilizzate o destinate al compimento del delitto);
- ricevere tali cose;
- occultarle (nasconderle anche temporaneamente dopo averle avute a disposizione);
- intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La condotta deve essere eseguita al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La pena base è la reclusione sino a sei anni e la multa da € 516 ad € 10.329.

b. *Riciclaggio (art. 648bis c.p.)*

È un reato comune che può essere commesso da chiunque. La condotta si sostanzia nel:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, intendendo con il termine "sostituire" lo scambiare e rimpiazzare il denaro o un'altra utilità provenienti dalla commissione di fatti criminosi con denaro, beni o altre utilità "puliti", e con il termine "trasferire" il far passare la titolarità dei beni provenienti da un reato dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un'altra persona mediante strumenti negoziali o forme giuridiche diverse;
- compiere qualunque azione al fine di ostacolare l'identificazione o l'accertamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altre utilità derivanti dalla commissione di un reato.

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 1.032 ad € 15.493.

c. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)*

È un reato comune la cui condotta consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Impiegare, nel caso di specie significa investire a

scopo di lucro; attività economiche o finanziarie sono tutte quelle idonee a procurare profitto (ad es. banche, società di intermediazione mobiliare, ecc.).

La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da € 1.031 ad € 15.493. Si procede d'ufficio.

d. Autoriciclaggio (art. 648ter1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 152/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, e successive modificazioni richiamo da intendersi riferito all'articolo 416-bis.1 del Codice penale ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 1 marzo 2018 n. 21).".

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

Il nuovo art. 648 ter.1 c.p. punisce l'autore del reato presupposto (delitto non colposo) il quale impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato di autoriciclaggio è, dunque, un reato proprio la cui condotta tipica si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie. Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla «ripulitura» del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. La

sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi, ad esempio, mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro.

Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione. Lo spostamento dei proventi del delitto in un altro patrimonio deve avvenire nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, altrimenti vi sarebbe sostituzione. Sulla base delle condotte che sono sanzionate nella presente parte speciale, e in particolare per quelle relative alla commissione del nuovo reato di autoriciclaggio, la Società ritiene importante richiamare l'attenzione dei destinatari del Modello Organizzativo sui reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n.205".

Di seguito si richiamano i reati tributari penalmente rilevanti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2);
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3);
- Dichiarazione infedele (art. 4);
- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 ter);
- Indebita compensazione (art. 10 quater);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11);
- Manomissione o alterazione di apparecchi misuratori fiscali; stampa o uso di ricevute fiscali e registri falsi (art. 24).

1.3 Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. l'utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento;
2. la gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali;

3. la gestione dei flussi finanziari;
4. la selezione, qualifica dei fornitori e ordini di fornitura
5. ricezione, controllo e autorizzazione al pagamento delle fatture passive
6. la adeguata qualifica e monitoraggio della clientela e dei partner commerciali e finanziari;
7. le transazioni finanziarie;
8. le operazioni infragruppo;
9. la compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
10. la predisposizione di fatture e documenti contabili;
11. registrazione fatture, scomputo iva, registri iva, redazione della dichiarazione dei redditi;
12. le donazioni e le sponsorizzazioni;
13. le operazioni straordinarie (investimenti, aumenti di capitale sociale, finanziamento dei soci).

1.4 Principi generali di condotta

È fatto espresso obbligo di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- osservare le procedure aziendali sulla qualifica e il monitoraggio dei partner e dei fornitori;
- osservare le procedure aziendali sulle transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
- osservare i principi di trasparenza, di tracciabilità e di correttezza nella tenuta dei documenti contabili e nella gestione dei relativi flussi finanziari;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, predisponendo protezioni fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- informare immediatamente gli organi sociali e l'OdV di eventuali comportamenti sospetti a carico di terzi con cui la Società ha rapporti, relativi ai reati sopra elencati;
- non attribuire ai soci, agli amministratori e ai componenti degli organi di controllo incarichi di consulenza;
- non attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio, ai soci, amministratori e ai componenti degli organi di controllo funzioni di amministrazione o

controllo nella Società se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- accettare mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;
- accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha originato la prestazione salvo il caso ciò avvenga per il tramite di agenzie espressamente autorizzate dal committente;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) tramite una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolare l'accertamento;
- indicare, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso la

descrizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;

- non far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, oltre che dai controlli periodici effettuati dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione della contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

1.5 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra Cafimar Servizi Marittimi ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario, procure e deleghe interne);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, Cafimar Servizi Marittimi ha provveduto alla:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari della Società;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con le quali vengono eseguite le riconciliazioni dei conti correnti bancari e le modalità di gestione delle eventuali discordanze;
- definizione delle responsabilità e delle modalità con cui vengono eseguite le quadrature e le riconciliazioni delle casse;

- definizione delle modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi;
- formalizzazione della disposizione aziendale che vieti di accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali bancari, provenienti da soggetti diversi dal cliente che ha usufruito della prestazione;
- formalizzazione della disposizione aziendale che richiede la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- definizione della disposizione aziendale che richiede la piena corrispondenza tra il nome del beneficiario e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
- formalizzazione del divieto di effettuare pagamenti su conti bancari cifrati o costituiti in un Paese diverso da quello del beneficiario;
- previsione di un'autorizzazione formalizzata alle disposizioni di pagamento;
- definizione delle responsabilità, modalità, tipologie di spese e soglie massime per le operazioni di pagamento che possono essere sostenute per cassa, così come per gli eventuali anticipi;
- previsione che, prima di procedere alla registrazione contabile dei proventi finanziari, sia eseguita una verifica sulla congruità del tasso d'interesse applicato sui conti correnti con quanto previsto contrattualmente;
- formalizzazione delle attività di monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti alle operazioni con le società controllate (incasso e pagamento di acconti su dividendi e distribuzione dividendi);
- previsione che i flussi finanziari intercorsi tra le società del Gruppo avvengano nel rispetto delle delibere dei rispettivi C.d.A., con il supporto di idonea documentazione e nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti;
- previsione che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- previsione che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- previsione che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori vengano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

1.6 Procedure specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Cafimar Servizi Marittimi ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Cafimar Servizi Marittimi, come richiesto dal D.lgs. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-octies del D.lgs. n. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO CAFIMAR SERVIZI MARITTIMI S.p.A.

Parte Speciale F

Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(Allegato n. 6 del Modello Organizzativo)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	14-07-14	Prima emissione
1	23-02-18	Revisione generale documento

INDICE

1.	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	4
1.1.	Premessa	4
1.2.	La tipologia dei reati	4
1.3.	L'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008	5
2.	LE ATTIVITÀ DELLA CAFIMAR SERVIZI MARITTIMI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	7
2.1.	L'impegno della Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	7
2.2.	Ruoli e responsabilità	7
2.3.	Politica aziendale, obiettivi e piano di miglioramento	8
2.4.	Le Aree a Rischio	9
2.5.	I principi generali di comportamento e di attuazione	10
2.6.	Procedure Specifiche ed Istruzioni Operative	12
2.7.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	13

1. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1.1. Premessa

L'art. 25-*septies* del Decreto disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo prevede un' aggravante qualora il reato di omicidio colposo sia commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.lgs. 81/08, relativo alle sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente nei casi in cui la violazione sia commessa in aziende ad elevato rischio.

1.2. La tipologia dei reati

a. Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici".

b. Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 306,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

c. Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

La lesione personale è "grave", e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è "gravissima", e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l'assenza di volontà nella causazione dell'evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto a imprudenza, negligenza o imperizia oppure da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

1.3. L'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel D.lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico sulla sicurezza) costituiscono attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un testo normativo.

L'art. 30 del suddetto decreto prevede che l'Ente, per andare esente da responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 per la commissione dei reati descritti nel precedente paragrafo, debba adottare un Modello di Organizzazione che abbia tutti gli elementi richiamati dallo stesso articolo. Il Modello adottato, in particolare, deve assicurare un sistema aziendale che adempia tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quale emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitarie;
- alle attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Sempre per effetto del disposto dell'art. 30 del D.lgs. 81/08, l'Ente deve inoltre prevedere nel proprio Modello:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte quelle attività necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici di cui sopra;
- un'articolazione di funzioni, per quanto richiesto dalla natura e dimensione della organizzazione dal tipo di attività svolta, che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- che il riesame e l'eventuale modifica del Modello stesso siano adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, in occasione di mutamenti dell'organizzazione e nell'attività.

Infine, il comma 5 dell'art. 30, dispone che "In sede di prima applicazione, i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".

2. LE ATTIVITÀ DELLA CAFIMAR SERVIZI MARITTIMI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO L'impegno della Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Cafimar Servizi Marittimi si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro operando nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08 e dalle altre norme di legge applicabile allo specifico settore attualmente vigenti.

Essa, pertanto, si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica in vigore nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre i rischi per i propri lavoratori.

2.2. Ruoli e responsabilità

Il Datore di Lavoro di Cafimar Servizi Marittimi, nella persona del Presidente del C.d.A., ha provveduto all'analisi delle attività lavorative valutando i rischi derivanti dai pericoli presenti sui luoghi di lavoro (uffici) pervenendo alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Cafimar Servizi Marittimi, nello sviluppo del proprio Servizio di prevenzione e protezione, ha provveduto a:

- eseguire la Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- istituire il Servizio di Sorveglianza Sanitaria;
- nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- designare i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, della gestione delle emergenze e del primo soccorso;
- designare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- definire, formalizzare e implementare il corpo di procedure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.


Questi passaggi si intendono necessari per soddisfare gli obiettivi definiti nella Politica aziendale relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro:

- ridurre i rischi derivanti dall'impiego di prodotti nocivi alla salute del lavoratore;
- sostituire con soluzioni meno pericolose, ove praticabile, prodotti / prassi in uso;
- rispettare i principi ergonomici nella progettazione e costruzione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione delle metodologie di lavoro;
- impiegare idonea segnaletica di sicurezza;

- erogare attività di informazione, formazione ed addestramento, affinché le competenze dei lavoratori siano adeguate all'attività da svolgere;
- incentivare la partecipazione dei lavoratori alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Cafimar Servizi Marittimi assicura una chiara attribuzione di ruoli, responsabilità ed autorità nell'ambito della propria Organizzazione, tenendo conto di quanto disposto dalla legislazione. Tale attribuzione è nota a tutti ed effettivamente adottata con l'approvazione e la diffusione dell'Organigramma Aziendale.

Si riporta di seguito l'organigramma aziendale per la sicurezza con evidenza delle risorse coinvolte nel servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



2.3. Politica aziendale, obiettivi e piano di miglioramento

Cafimar Servizi Marittimi, tenendo conto della natura e delle dimensioni dei rischi aziendali per la SSLL, ha definito e mantiene aggiornata la Politica per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di indirizzare le proprie attività e rendere partecipi tutti i livelli aziendali riguardo obiettivi e traguardi da raggiungere.

Con tale documento la Società, nella figura del Datore di Lavoro, si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e si impegna, altresì:

- ad assicurare la piena conformità alla legislazione applicabile in tema di ambiente, salute, sicurezza ed agli altri requisiti cui l'organizzazione ha aderito;

- ad assicurare rispetto delle prescrizioni legali applicabili e di quelle stabilite dal Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01;
- a prevenire infortuni e malattie derivanti dall'attività lavorativa;
- a condurre l'analisi dei mancati incidenti per prevenire infortuni e malattie professionali;
- a garantire la sicurezza e l'igiene dell'ambiente di lavoro;
- a migliorare il gradimento dei Clienti identificando e soddisfacendo le loro attese;
- a adottare una gestione proattiva in termini di salute e sicurezza nella realizzazione di nuove costruzioni presso i cantieri navali;
- a identificare le necessità formative del personale e disporre adeguate risorse;
- a selezionare fornitori il cui impegno per la sicurezza, la qualità e l'ambiente sia coerente ed allineato con quello di Cafimar Servizi Marittimi ;
- a verificare periodicamente che la Politica aziendale sia idonea e che gli obiettivi definiti siano stati raggiunti;
- alla predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- a prevedere idonei flussi informativi da parte del personale dipendente verso l'Organismo di Vigilanza della Società in merito agli incidenti, ai mancati incidenti e con riguardo ad ogni criticità capace di determinare una possibile mancata conformità legislativa.

La Politica è riportata in un documento firmato dal Datore di Lavoro ed è diffusa al personale, ai consulenti, agli appaltatori ed a tutte le parti terze interessate.

2.4. Le Aree a Rischio

La Società, ai fini della redazione della presente Parte speciale, ha considerato rilevanti i fattori di rischio identificati e valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi, elaborato ai sensi del D.lgs. 81/08.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a Rischio individuate nel documento di valutazione dei rischi (DVR), si ritengono sensibili, tra l'altro, le seguenti ulteriori attività:

- a) Determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) Identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;

- c) Identificazione e valutazione dei rischi con particolare riguardo a:
- stesura e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - contratti di appalto, servizi e forniture;
 - valutazione dei rischi legati alle interferenze.
- d) Sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
- monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici.

2.5. I principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale attiene a comportamenti cui devono uniformarsi i dipendenti, i fornitori ed i partner della Cafimar Servizi Marittimi - nonché, nella misura in cui non rientrano in queste definizioni - tutte le figure rilevanti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 81/08 e s.m.i.).

In particolare, sono tenuti ad uniformarsi ai principi comportamentali ivi espressi il Datore di Lavoro, i Dirigenti, i Preposti, i Lavoratori, il Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza; affinché non pongano in essere, non promuovano, non collaborino, o non diano causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutti i destinatari della presente Parte Speciale devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino i reati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale, ai destinatari è fatto espresso obbligo di attenersi alle regole di condotta di seguito indicate:

- assicurare la conformità legislativa alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- osservare i principi di comportamento indicati nella presente Parte Speciale e nel Codice etico;
- attenersi alla Politica definita dalla Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le regole, le procedure e le istruzioni operative aziendali volte a prevenire la possibile commissione dei reati di cui all'art. 25 - *septies* del D.lgs. 231/01, la violazione delle quali comporterà la possibile erogazione di sanzioni disciplinari in conformità a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- attenersi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;
- partecipare ai programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società, inoltre, ritiene vincolanti:

- Per i Lavoratori Dipendenti i principali "Obblighi dei lavoratori" di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 81/08 di seguito indicati :
 - a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente".

· Per i Terzi fornitori:

- a. assicurare la propria competenza tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- b. fare proprie le informazioni fornite dal datore di lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal datore di lavoro;
- c. cooperare con il datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro riguardanti l'attività lavorativa oggetto del contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
- d. coordinare con il datore di lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- e. rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- f. rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2.6. Procedure Specifiche ed Istruzioni Operative

In relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro Cafimar Servizi Marittimi ha adottato specifiche procedure e disposizioni interne poste a presidio dello svolgimento delle attività lavorative effettuate.

Esse sono di seguito indicate:

- Politica della salute e della sicurezza

- Identificazione e valutazione rischi
- Manutenzione apparecchiature e macchine
- Identificazione e valutazione degli aspetti di Salute e Sicurezza
- Comunicazione e consultazione
- Formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti ai fini della salute e della sicurezza
- Verifiche ispettive interne
- Gestione delle leggi e delle norme
- Gestione della documentazione e delle registrazioni aziendali
- Verifiche ispettive interne OdV
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.7. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, definiti di secondo livello, sulle attività di gestione poste in essere dalla Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Egli altresì verifica l'adeguatezza e il rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali che la Società ha definito in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'OdV a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-*septies* D.lgs. 231/01.

Con particolare riguardo ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Cafimar Servizi Marittimi ha previsto che l'OdV sia, in ogni caso, destinatario del seguente flusso informativo:

- i risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici (es. ASL, ecc.) dai quali possano emergere inadempienze ovvero possibili contestazioni con riguardo agli aspetti concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- i risultati delle ispezioni in occasione di audit interni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le denunce e/o gli esposti formulati contro la Società in ordine ai possibili violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- lo stato di avanzamento nell'ottenimento di eventuali autorizzazioni di legge o di situazioni di non conformità legislativa;
- tutti i dati relativi agli infortuni e ai mancati infortuni sul lavoro occorsi nella Società;
- l'avvio di procedimenti disciplinari per cause riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO CAFIMAR SERVIZI MARITTIMI S.p.A.

Parte Speciale G

Delitti di criminalità organizzata
(Allegato n. 7 del Modello Organizzativo)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	09-11-21	Prima emissione. Aggiornamento normativo alla Legge 21 maggio 2019, n. 43

INDICE

1.	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	4
1.1.	Premessa.....	4
1.2.	La tipologia dei reati	4
1.3.	Reati applicabili	6
1.4.	Attività sensibili	7
1.5.	Principi generali di condotta.....	7
1.6.	Standard di controllo adottati.....	8
1.7.	Procedure specifiche.....	9
1.8.	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni	9

1. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1.1. Premessa

Di seguito si descrivono i reati previsti nell'art. 24 – ter del D.Lgs. n. 231/01 introdotti dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto entrato in vigore il 6 aprile 2018, introduce il principio della "riserva di codice" in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice penale o se inserite in leggi organiche. Il decreto ha così abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, riportandole nel Codice penale ed ha modificato alcuni articoli del Codice penale rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Per quanto concerne la presente parte speciale il d.lgs. 21/18 ha abrogato l'art. 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999 n. 91 richiamato dall'art. 416 c.p. che ora è da intendersi riferito all'art. 601-bis del c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente) così come modificato dallo stesso decreto n. 21/18. Il d.lgs. 21/18 ha anche aggiunto due commi all'art. 601 c.p. (Tratta di persone) richiamato dall'art. 416 c.p.

In data 27 maggio 2019 è stata pubblicata nella G.U. n. 122 del 27.5.2019 la Legge n. 21.05.2019, n. 43 recante "Modifica all'articolo 416-ter del Codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" che ha modificato l'art. 416 ter c.p., già inserito nell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01. L'art 24 ter del d.lgs. 231/01 è dunque stato modificato.

1.2. La tipologia dei reati

a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

L'elemento materiale del reato consiste nell'associarsi di tre o più persone al fine di commettere più delitti. La norma distingue due ipotesi di delitto punendo, da un lato, i promotori, gli organizzatori e i capi dell'associazione, dall'altro i semplici soci. Quale reato di pericolo realizzabile da chiunque, esso sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un vincolo associativo, tendenzialmente permanente, a fini criminosi indipendentemente dall'effettiva commissione degli illeciti.

La pena è aumentata se i partecipanti all'associazione sono più di dieci e se è diretta a realizzare i reati di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4 600, 601, 601-bis

e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4 della legge 1° aprile 1999, n. 91.

b. Associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Reato comune e di pericolo, la norma tutela l'ordine pubblico messo in pericolo da organizzazioni criminali mafiose. Un'associazione può dirsi mafiosa in quanto ricorrano i particolari requisiti elencati dalla norma in questione (forza di intimidazione, condizione di assoggettamento e di omertà).

E', pertanto, punito chiunque fa parte di una tale associazione e coloro che promuovono organizzano o dirigono l'associazione. La norma prevede due aggravanti che consistono nel partecipare o costituire un'associazione armata, e nel finanziare attività economiche esercitate, e formalmente lecite, con il prezzo il prodotto o la controprestazione ricevuta per aver compiuto il fatto criminoso.

c. Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis (reclusione da dieci a quindici anni). La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Reato comune che si consuma nel momento in cui viene compiuta la promessa di voti. L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico, ossia dalla coscienza e volontà di consegnare denaro con lo scopo di ottenere l'appoggio elettorale.

d. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

La norma punisce chiunque sequestra una persona al fine di ottenere, per sé o per altri, un profitto ingiusto come prezzo per la liberazione (il prezzo di un riscatto).

e. Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990)

La norma punisce chi promuove, costituisce, organizza o finanzia un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa.

f. Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, c.p.p.)

La norma stabilisce che i termini di durata massima delle indagini preliminari è di due anni (invece del termine di diciotto mesi di cui al primo comma dello stesso articolo) quando esse riguardano: i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

1.3. Reati applicabili

In relazione agli illeciti sopra descritte la Società ha considerato come astrattamente ipotizzabile il delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.

Tale delitto è stato concepito dal legislatore come reato di pericolo per l'ordine pubblico: esso si realizza e si qualifica nella formazione di un accordo stabile tra tre o più persone, diretto alla commissione di una indeterminata serie di delitti, in funzione dei quali è posta in essere una struttura organizzativa articolata in rapporto alle caratteristiche concrete dell'oggetto criminoso dell'accordo. Il reato associativo si caratterizza, quindi, per tre elementi fondamentali costituiti da: un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; l'indeterminatezza del programma criminoso; l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. La sua realizzazione, e la conseguente applicabilità della sanzione penale, prescinde dalla concreta consumazione anche di uno solo dei reati-fine riconducibili all'attuazione concreta dell'accordo.

Per quanto sopra detto, il delitto di associazione per delinquere potrebbe essere imputato all'ente sia per aver commesso il reato associativo in sé (Cass. Sez. III Penale, 04/03/20 n. 8785), prescindendo dalla realizzazione dei reati-fine, sia per aver commesso le condotte illecite dei reati-fine le quali, essendo tali reati in numero maggiore rispetto alle condotte tipiche richiamate dal Decreto 231, potrebbero esporre l'ente ad ipotesi di responsabilità amministrativa molto più ampie.

Infatti, attraverso la contestazione del reato-mezzo associativo potrebbe essere addebitata alla persona giuridica la commissione di qualsiasi reato-fine qualificato come delitto doloso. Il delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora sia accertata una frode fiscale realizzata attraverso l'accordo tra gli amministratori di tre o più società commerciali ovvero tra un amministratore societario, un commercialista e un pubblico ufficiale, non potendosi escludere che, ricorrendo i generali presupposti imputativi della responsabilità ex crimine all'ente, alla persona giuridica che si

avvantaggi di tale attività delittuosa possa essere contestata ex art. 24-ter, comma 2, D.lgs. 231/01 l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla realizzazione di reati tributari.

Il medesimo delitto potrebbe, peraltro, configurarsi anche solo attraverso eventuali "triangolazioni" illecite infragruppo potendo il fatto associativo penalmente rilevante realizzarsi tra persone giuridiche appartenenti tutte al medesimo gruppo societario.

1.4. Attività sensibili

Il reato di associazione per delinquere, in relazione a quanto esposto nel precedente paragrafo, è dunque da analizzare sia con riguardo al reato nel suo "complesso", in quanto l'associazione manifesta una capacità produttiva di profitto proiettata ad oltrepassare il singolo reato-fine (Cass., Sez. III Penale, 4 marzo 2015, n. 26725), sia in funzione delle aree di rischio che, di volta in volta, potrebbero essere coinvolte nel reato-fine per il quale il reato-mezzo dell'associazione si presume possa essere costituito.

Per quanto concerne le fattispecie di reato espressamente richiamate dal D.lgs. 231/01, esse sono state analizzate ed approfondite, indipendentemente dalla circostanza per cui la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno, nelle relative Parti Speciali e, pertanto, ad esse si rimanda per ogni eventuale necessità di approfondimento specifico.

Con riferimento, invece, all'estensione potenziale della responsabilità dell'ente a qualsiasi delitto doloso per il quale sussistono i presupposti di associazione, si rimanda alla mappatura dei rischi ed ai protocolli di comportamento di seguito esposti che, seppur formulati con riferimento a reati-fine indefiniti, sono in ogni caso, in generale ritenuti idonei a prevenire la commissione dei reati delineati dall'art. 24- ter del Decreto.

In relazione alla fattispecie di reato sopra descritta, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. la selezione, qualifica dei fornitori e ordini di fornitura
2. i rapporti con le parti correlate
3. la gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali
4. la gestione dei flussi finanziari

1.5. Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nella presente parte speciale;

- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di reato previste nella presente parte speciale possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

I Destinatari sono tenuti ad osservare i principi comportamentali già stabiliti nelle altre Parti Speciali del Modello Organizzativo con riguardo alla possibile realizzazione dei reati di corruzione, societari, di ricettazione e riciclaggio cui si rimanda.

1.6. Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Società ha adottato i seguenti standard di controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario, procura, delega, ordine di servizio, ecc.)
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili
- tracciabilità delle operazioni eseguite

Ciò premesso, con specifico riferimento alla realizzazione dei delitti-scopo analizzati nelle parti speciali del Modello, valgono le regole precauzionali e gli standard di controllo ivi previste.

I Destinatari della Cafimar Servizi Marittimi sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di criminalità organizzata;
- osservare le regole definite nel presente Modello, nelle procedure aziendali e nelle norme di comportamento interne;
- gestire qualsiasi rapporto con soggetti od organizzazioni esterni secondo criteri di massima prudenza e trasparenza, procedendo sempre ad acquisire tutte le informazioni disponibili ed utili sul conto di tali soggetti ed organizzazioni;
- segnalare all'OdV qualsiasi situazione che generi il sospetto di un coinvolgimento con in attività od organizzazioni di criminalità organizzata.

Conseguentemente, è vietato:

- iniziare o proseguire rapporti di qualsiasi genere con soggetti od organizzazioni che non siano stati preventivamente qualificati nel corso della selezione o successivamente sottoposti a

verifiche e valutazioni secondo apposite procedure interne, o che risultino carenti - anche per cause sopravvenute- di alcuni dei requisiti di qualifica definiti;

- far transitare attraverso canali non tracciabili, flussi finanziari o altre utilità diretti, anche in modo frazionato, verso soggetti od organizzazioni non preventivamente qualificate e selezionate o ad elevato rischio criminale;
- erogare o ricevere liberalità o pagamenti che non trovino adeguata giustificazione in un rapporto contrattuale o in altro intento legittimo adeguatamente documentato ed autorizzato.

1.7. Procedure specifiche

In relazione alle fattispecie di reato, descritte nella presente Parte Speciale, Cafimar Servizi Marittimi ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.8. Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza esegue periodici controlli sui presidi posti sulle attività a rischio individuate al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Come richiesto dal legislatore, Cafimar Servizi Marittimi ha predisposto specifici canali informativi diretti all'OdV e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati, nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'OdV eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dall'OdV, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 24-ter del D.lgs. 231/01.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Decreto Legislativo n. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO

CAFIMAR SERVIZI MARITTIMI S.p.A.

Parte Speciale H

Reati Tributari

(Allegato n. 8 del Modello Organizzativo)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	09-11-21	Prima emissione. Aggiornamento alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e al D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371

INDICE

1.	REATI TRIBUTARI	4
1.1	Premessa	4
1.2	La tipologia dei reati.....	4
1.3	Attività sensibili.....	8
1.4	Principi generali di condotta.....	8
1.5	Standard di controllo adottati	10
1.6	Procedure specifiche	13
1.7	Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni.....	13

1. REATI TRIBUTARI

1.1 Premessa

I reati tributari, descritti nel successivo paragrafo, sono stati inseriti nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01 dall'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili". Successivamente, in data 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124". Ultimo intervento legislativo il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Tra le modifiche che interessano la presente Parte speciale, il D.lgs. 75/2020 interviene a integrare il recente art. 25-quinquiesdecies inserendovi gli art, 4, 5 e 10-quater.

Ai reati tributari si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. 231/01.

1.2 La tipologia dei reati

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 commi 1 e 2-bis del D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte, indichi, in una delle dichiarazioni, elementi passivi fittizi mediante il ricorso a fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti. In questa ipotesi la punibilità del fatto non è subordinata al raggiungimento di alcuna soglia di evasione. Il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000 è a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale. Affinché possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000);
- l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen., Sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525).

Sul punto, rileva poi l'art. 1, lett. a) del D.Lgs. n.74/2000, il quale precisa che " per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente

effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".

b. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

Il delitto presuppone che la dichiarazione tributaria annuale infedele sia realizzata compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure che ci si sia avvalsi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, tali da supportare le falsità contabili realizzate e confluite nella dichiarazione. In questo caso, per la realizzazione della fattispecie incriminatrice è necessario che l'evasione sia superiore a € 30.000,00 e che l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare totale degli elementi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a un milione e cinquecentomila euro.

c. Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs. n. 74/2000)

E' punito con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva senza un impianto fraudolento, ma consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente : 1) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, coincide con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA.

Il comma 1-bis dispone che, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1 di cui sopra, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Infine, il comma 1-ter stabilisce che fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

d. **Omessa dichiarazione (Art. 5 D.lgs. n. 74/2000)**

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

e. **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)**

La fattispecie in esame punisce chiunque emetta false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato. Oggetto materiale del reato la fattura o il documento emesso per operazioni inesistenti, la cui definizione è fornita dal d.lgs. 74/2000 all'articolo 1, lett. a): «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi». Quindi ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito. Pertanto: a. operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte; b. documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale; c. operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi. La consumazione del reato coincide con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale; al contrario, il termine prescrizione decorre dall'emissione dell'ultimo documento.

f. Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs.74/2000)

La condotta sanzionata dall'art. 10 D.lgs. 74/2000 è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie. Tale condotta, pertanto, consiste nell'indisponibilità della documentazione da parte degli stessi organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

g. Indebita compensazione (Art. 10 quater D.lgs.74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.

La condotta del reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 si caratterizza per il mancato versamento di somme dovute utilizzando in compensazione (ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997) crediti non spettanti o inesistenti. Non è, dunque, sufficiente, a integrare il reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente "giustificato" da una operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti.

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44737 depositata il 5 novembre 2019 ha statuito che il delitto di cui all'articolo 10 quater del D. Lgs. n. 74/2000 si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e, non in quello della successiva dichiarazione dei redditi.

h. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)

La suddetta fattispecie criminosa punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni e interessi, se di ammontare complessivo superiore a 50.000€, alieni simulatamente ovvero compia altri atti fraudolenti sui propri beni o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Tale figura di reato è finalizzata alla tutela della realizzazione coattiva del credito tributario e presuppone una dolosa attività di dispersione della garanzia patrimoniale su cui deve rivolgersi un'attuale o futura esecuzione forzata, tale da produrre l'effetto della sottrazione al pagamento dell'imposta o della sanzione.

1.3 Attività sensibili

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, sono state considerate a rischio le seguenti attività:

1. lo sviluppo buste paga, retribuzione e incentivazione del personale
2. la gestione delle missioni e dei rimborsi spese
3. la gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali
4. la gestione dei flussi finanziari
5. la gestione dei finanziamenti, dei contributi pubblici e dei crediti d'imposta
6. la gestione e contabilizzazione dei cespiti aziendali
7. l'elaborazione e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili
8. la gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza
9. la selezione, qualifica dei fornitori e ordini di fornitura
10. la ricezione, controllo e autorizzazione al pagamento delle fatture passive
11. l'adeguata qualifica e monitoraggio della clientela e dei partner commerciali
12. lo sviluppo offerte e definizione dei contratti di vendita per i servizi non in concessione
13. l'emissione e registrazione delle fatture attive
14. la predisposizione, approvazione e deposito del bilancio d'esercizio
15. i rapporti con le parti correlate
16. la gestione dei profili fiscali delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.);
17. la gestione del processo di validazione e contabilizzazione di costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta;
18. le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili.

1.4 Principi generali di condotta

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale;

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé le fattispecie di reato descritte nella presente parte speciale, possano potenzialmente realizzarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite.

Di seguito vengono elencati i principi generali di condotta cui sono tenuti i Destinatari:

- a. tenere un comportamento corretto e trasparente, osservando leggi, regolamenti, procedure aziendali interne per quanto concerne tutte le attività propedeutiche alla emissione delle fatture, alla tenuta dei documenti contabili e alla elaborazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali (I.V.A. e Imposte sui redditi) tali da fornire una veritiera rappresentazione della situazione economica della società. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - utilizzare, nelle registrazioni contabili, documentazione falsa relativa a ricavi, proventi o altri componenti positivi di reddito che risultino in misura diversa da quelli effettivamente conseguiti;
 - utilizzare, nelle registrazioni contabili, documentazione falsa relativa a spese o altri componenti negativi di reddito che risultino in misura diversa da quelli effettivamente sostenuti;
 - utilizzare mezzi fraudolenti, diversi dalle fatture false, (es. contratti simulati, intestazione di beni o conti bancari a prestanome, ecc.) idonei a fornire, nelle dichiarazioni fiscali, una rappresentazione contabile non veritiera della Società;
 - emettere fatture, o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie (ricevute, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito, ecc.) a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
 - eliminare fisicamente le scritture, in tutto o in parte, o renderle illeggibili, quindi non idonee all'uso, tramite abrasioni, cancellature o altro, ovvero occultando materialmente le stesse;
 - porre in essere un atto simulato di vendita e/o atti fraudolenti sui beni propri o altrui che hanno lo scopo di impedire il soddisfacimento, totale o parziale, del credito tributario vantato dall'erario;
- b. Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge

nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte degli organi di controllo;
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

E', altresì, vietato:

- c. dare o promettere denaro, o altra utilità, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori perché compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà, per raggiungere interessi vantaggiosi per la Società;
- d. accordare vantaggi in natura (es. promesse di assunzione o altra utilità), anche per interposta persona, in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società terze al fine di ottenere vantaggi in capo alla Società;
- e. riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o da loro svolto su base contrattuale e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f. violare i principi contabili e presentare dichiarazioni fiscali sulla base di una contabilità artefatta;
- g. presentare dichiarazioni fiscali fraudolente o infedeli;
- h. omettere di presentare le dichiarazioni fiscali;
- i. emettere fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- j. occultare, distruggere o sottrarre documenti contabili;
- k. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione.

1.5 Standard di controllo adottati

In attuazione di quanto sopra la Cafimar Servizi Marittimi ha adottato i seguenti standard di

controllo:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili (mansionario, procure e deleghe interne);
- formalizzazione dei processi sensibili con adeguata descrizione delle attività, delle responsabilità coinvolte e della documentazione di registrazione a supporto;
- adozione del principio della segregazione delle funzioni nei processi sensibili;
- tracciabilità delle operazioni eseguite.

In particolare, Cafimar Servizi Marittimi provvede:

- alla regolare tenuta ed aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali;
- ad effettuare periodici controlli campionari delle registrazioni contabili effettuate;
- a garantire l'osservanza della procedura che prevede il controllo incrociato tra (i) fattura di acquisto/vendita di beni e servizi (e/o altri documenti di supporto), (ii) ordine autorizzativo, (iii) prezzo applicato, (iv) fornitura pervenuta/servizio prestato e (v) destinatario del pagamento/accredito pervenuto;
- a garantire adeguati controlli nel processo di fatturazione attiva e passiva, volti: (i) alla corretta assunzione dei dati riportati in fattura (anche finalizzati ad evitare sovrapposizioni) (ii) all'identificazione delle parti intervenute nel contratto sottostante (onde evitare che la prestazione sia resa da soggetti diversi rispetto a quelli a cui i documenti fiscali sono intestati);
- a garantire adeguati controlli sul processo di fatturazione attiva in sospensione di imposta IVA (verifica dei relativi requisiti, corretta applicazione e accertamento dell'invio all'Agenzia delle Entrate della Dichiarazione di intento da parte del cliente);
- a garantire adeguati controlli sul processo di fatturazione passiva in sospensione di imposta IVA (verifica del mancato superamento del plafond disponibile);
- a garantire la presenza di idonea contrattualizzazione con il professionista che fornisce il servizio di assistenza fiscale, con ripartizioni di rischi, responsabilità e metodologie di controllo;
- ad eseguire periodici controlli sull'operato del professionista che fornisce il servizio di assistenza fiscale e di predisposizione delle dichiarazioni (II.DD e IVA);
- ad assicurare adeguata segregazione delle attività collegate agli adempimenti fiscali (II.DD e IVA);

- ad assicurare adeguata valutazione e tracciabilità delle decisioni assunte con riguardo alle informazioni fiscalmente rilevanti (in via esemplificativa: costi e spese che generano variazioni in diminuzione e in aumento in sede dichiarativa e/o deducibili per cassa; redditi dei fabbricati e dei terreni, costi non inerenti e/o non di competenza ecc.);
- ad assicurare periodici controlli circa il regolare assolvimento degli adempimenti fiscali ai fini IVA (i.e. processo di liquidazione periodica ed annuale dell'imposta, processo di elaborazione comunicazioni delle liquidazioni periodiche – LIPE, predisposizione della dichiarazione annuale, pagamento dell'imposta alle scadenze di legge, calcolo interessi e sanzioni per eventuali ravvedimenti operosi, ecc.);
- ad eseguire sempre una preliminare valutazione dei rischi fiscali connessi al compimento di operazioni straordinarie;
- ad assicurare la tracciabilità della documentazione relativa a costi e spese particolari che permettono l'ottenimento di crediti di imposta/agevolazioni fiscali in capo alla Società;
- ad assicurare una corretta gestione e contabilizzazione dei cespiti aziendali;
- alla definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nella gestione dei flussi finanziari della Società;
- alla verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- a non eseguire pagamenti su conti bancari cifrati o costituiti in un Paese diverso da quello del beneficiario;
- alla previsione di un'autorizzazione formalizzata per le disposizioni di pagamento;
- ad assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano sempre giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- ad assicurare che tutte le operazioni di tesoreria, in entrata e in uscita, vengano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- alla previsione, ai fini delle registrazioni contabili, di disposizioni aziendali sull'utilizzo di software che - tramite sistemi di accesso differenziato a seconda delle mansioni svolte e per mezzo di percorsi ad avanzamento guidato e vincolato - garantiscono l'inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impediscano qualsiasi rettifica senza evidenza di autore, data e registrazione originaria, prevedendo inoltre opportuni blocchi a sistema volti

ad impedire, una volta chiuso il periodo contabile di riferimento, l'imputazione di scritture tardive.

1.6 Procedure specifiche

Cafimar Servizi Marittimi ha adottato procedure specifiche e disposizioni interne poste a presidio delle aree sensibili in relazione ai reati considerati che sono pubblicate nella Intranet aziendale.

1.7 Organismo di Vigilanza: verifiche, flussi informativi e segnalazioni

In relazione alle attività sensibili descritte nella presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del Decreto, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui presidi posti a tutela delle stesse al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza, nel caso lo ritenga opportuno, può avvalersi di tecnici competenti in materia per svolgere le verifiche a valle delle quali, eventualmente, proporre azioni migliorative o modificative.

Cafimar Servizi Marittimi, come richiesto dal D.Lgs. n. 231/01, ha predisposto specifici canali informativi diretti all'Organismo di Vigilanza e un sistema di reportistica per consentirgli di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio dei processi ivi considerati nonché le notizie di eventuali situazioni di rischio.

In ogni caso, tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione e vigilanza, componenti gli organi sociali e di controllo, possono segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali violazioni dei principi e delle norme contenute nella presente parte speciale del Modello e di rendere informazioni sia a fronte di eventuali richieste formulate dallo stesso Organismo, che al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01.

Modello di Organizzazione e Gestione
Decreto Legislativo n. 231/2001

SISTEMA DISCIPLINARE

*REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231*

(Allegato n. 9 del Modello Organizzativo)

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	14-07-14	Prima emissione
1	23-02-18	Revisione generale documento

INDICE

1.	Scopo del documento	4
2.	Campo di applicazione	4
3.	Normativa di riferimento.....	4
4.	Principi generali.....	5
5.	Soggetti destinatari.....	6
6.	Responsabilità coinvolte	6
7.	Diffusione del sistema disciplinare	7
8.	Sanzioni disciplinari applicabili al personale dipendente	7
8.1.	Responsabilità coinvolte	7
8.2.	Condotte e sanzioni.....	7
10.	Misure disciplinari nei confronti dei Consulenti e Terzi in genere.....	12
10.1.	Responsabilità coinvolte	12
11.	Misure disciplinari applicabili nei confronti degli Amministratori	13
11.1.	Responsabilità coinvolte	13
11.2.	Condotte e sanzioni.....	13
12.	Misure disciplinari nei confronti dei Sindaci e dei componenti l'Organismo di Vigilanza	16
12.1.	Responsabilità coinvolte	16

1. Scopo del documento

Scopo del presente documento è quello di descrivere il sistema disciplinare che la Società Cafimar Servizi Marittimi S.p.A. (di seguito Cafimar Servizi Marittimi) ha definito al fine di sanzionare i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 qualora dovessero rendersi responsabili di azioni o di omissioni in violazione delle norme di comportamento in esso stabilite.

Esso comprende:

- ✓ Campo di applicazione;
- ✓ Normativa di riferimento;
- ✓ Principi generali;
- ✓ Soggetti destinatari;
- ✓ Responsabilità coinvolte;
- ✓ Diffusione del sistema disciplinare;
- ✓ Misure disciplinari.

2. Campo di applicazione

Le regole ed i principi, la cui violazione è passibile di applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste, sono quelle contenute nel Modello Organizzativo, nel Codice Etico e nelle procedure operative di attuazione del Modello, predisposte al fine di regolamentare le attività delle aree considerate esposte al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Il presente sistema disciplinare trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei sindaci, dei membri dell'Organismo di Vigilanza e dei soggetti terzi che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati.

3. Normativa di riferimento

- D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica a norma dell'Art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300";
- Codice Civile artt. 2104, 2105, 2106, 2118 e 2119;

- Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
- Legge 15 luglio 1966, n. 604 "Norme sui licenziamenti individuali";
- CCNL per il settore privato dell'industria armatoriale per il personale di terra, uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l'armamento privato;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

4. Principi generali

Così come previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, al fine di garantire l'idoneità e l'efficace attuazione del proprio Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati, Cafimar Servizi Marittimi ha adottato un sistema disciplinare destinato a regolamentare la gestione di tutte le fasi del procedimento sanzionatorio relativo alla violazione delle regole comportamentali e procedurali stabilite nel proprio Modello organizzativo.

Attraverso il presente sistema disciplinare la Cafimar Servizi Marittimi intende, pertanto, scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite compiute da parte del proprio personale (i destinatari interni), punendo comportamenti che violino le regole di condotta che l'azienda ha adottato ai fini della prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto.

Il sistema disciplinare adottato è stato predisposto nel rispetto degli artt. 2104, 2105, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n. 300/70 (c.d. "Statuto dei Lavoratori"), della Legge n. 604/66 e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento. Il presente sistema disciplinare è, inoltre, informato al principio di gradualità delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti censurati possono presentare rispetto alla commissione dei reati, e al principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Il presente sistema disciplinare è conforme, inoltre, alle disposizioni di cui alla Legge n. 179/2017.

L'applicazione del presente sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

5. Soggetti destinatari

Sono destinatari del presente sistema disciplinare:

- il personale dipendente (destinatari interni);
- gli amministratori (destinatari interni);
- i terzi che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (destinatari esterni);
- i membri del Collegio Sindacale (destinatari interni);
- i membri dell'Organismo di Vigilanza (destinatari interni).

6. Responsabilità coinvolte

L'Organo di governo della Società è responsabile della formalizzazione, revisione e applicazione del presente sistema disciplinare.

Le figure aziendali che a vario titolo sono coinvolte nel procedimento disciplinare sono chiaramente identificate e più avanti descritte, in corrispondenza dei diversi destinatari del presente sistema disciplinare.

All'Organismo di Vigilanza (OdV per brevità), che in base agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 ha il "compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli", spettano specifiche funzioni di controllo per quanto concerne quelle infrazioni che possano gravare sulla funzionalità del Modello della Cafimar Servizi Marittimi.

Più precisamente, e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 300/70, l'OdV dovrà essere informato di eventuali applicazioni di sanzioni e potrà fornire la sua valutazione in merito all'accaduto, senza vincolo con riguardo a termini e decisioni, per la funzione aziendale preposta alla decisione e all'irrogazione della sanzione.

Il sistema disciplinare potrà, altresì, essere attivato su segnalazione dell'OdV alla funzione aziendale preposta all'istruttoria e all'irrogazione delle sanzioni. L'OdV dovrà dare atto delle rilevazioni eseguite direttamente e le dovrà documentare.

In ogni caso, non potrà essere archiviato un procedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare – entrambi rilevanti sotto il profilo della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 – senza una preventiva informazione e un parere dell'OdV, anche nel caso in cui la proposta di apertura del procedimento provenga dall'Organismo stesso.

7. Diffusione del sistema disciplinare

Il presente sistema disciplinare è adeguatamente divulgato al personale impiegato mediante una puntuale e capillare informazione e formazione dei destinatari. La sua diffusione pertanto è garantita mediante:

- affissione in un luogo accessibile a tutto il personale, ai sensi dell'art. 7 comma 1 L. 300/70;
- predisposizione e diffusione di circolari interne ed organizzazione di corsi di informazione diretti a divulgarne il contenuto.

8. Sanzioni disciplinari applicabili al personale dipendente

8.1. Responsabilità coinvolte

Di seguito è presentata la matrice riepilogativa delle responsabilità coinvolte:

ACRONIMO	FUNZIONE
Dipendente	Dipendente
Resp. Dir.	Responsabile diretto del dipendente in linea gerarchica
HR	Responsabile del Personale
OdV	Organismo di Vigilanza
Pres. C.d.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione

8.2. Condotte e sanzioni

Di seguito si riportano le tipologie di condotte sanzionabili e le corrispondenti sanzioni disciplinari applicabili ai lavoratori dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento e dalle norme di legge in materia.

In particolare, per il personale dipendente sono irrogate le sanzioni previste all'art. 34 del CCNL per gli addetti agli uffici ed ai terminali delle società e aziende di navigazione che esercitano l'armamento privato.

Le sanzioni irrogabili sono indicate in ordine di crescente gravità. Esse sono:

- conservative del rapporto di lavoro:
 - rimprovero verbale;
 - rimprovero scritto;
 - multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;

- sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni.
- risolutive del rapporto di lavoro:
 - licenziamento per giustificato e dichiarato motivo;
 - licenziamento con indennità, escluso il preavviso.

La gravità dell'infrazione sarà oggetto di valutazione, nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità, tenendo conto delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate;
- la rilevanza degli obblighi violati;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- il concorso nell'illecito di più soggetti in accordo tra loro;
- la reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sanzionabili che costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

La commissione dell'illecito disciplinare dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare all'esito del quale, nel caso di accertata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare con contenuto ed effetti sanzionatori.

Si riportano di seguito le condotte sanzionabili con evidenza delle conseguenti sanzioni disciplinari applicabili:

Condotta	Sanzione massima
Omessa segnalazione all'OdV di inosservanze e irregolarità del Modello commesse da parte del personale, ivi compresi i soggetti apicali	<i>Rimprovero scritto</i>
Omessa trasmissione all'OdV delle informazioni e/o documentazione come previsto dalla tabella "Flussi informativi obbligatori verso OdV"	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Se le infrazioni sono reiterate: sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>

Condotta	Sanzione massima
Assenza ingiustificata ai corsi di formazione in materia di Responsabilità amministrativa d'impresa ai sensi del D.Lgs. 231/01 per più di due edizioni consecutive	<i>Rimprovero scritto</i> <i>Se le infrazioni sono reiterate: multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio</i>
Inosservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale sui luoghi di lavoro	<i>Multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio</i> <i>Se le infrazioni sono reiterate: sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>
Comportamenti di ostacolo o di elusione ai controlli svolti dall'OdV	<i>Multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio</i> <i>Se le infrazioni sono reiterate: sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>
Violazione delle norme di comportamento previste nel Codice Etico	<i>Multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio</i>
Utilizzo improprio o danneggiamento di strutture, mezzi o dotazioni aziendali	<i>Multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio</i> <i>Se le infrazioni sono reiterate: sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>
Rimozione o modifica, senza autorizzazione, dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	<i>Multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio</i> <i>Se le infrazioni sono reiterate: sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>
Mancata partecipazione ai controlli sanitari previsti	<i>Multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio</i> <i>Se le infrazioni sono reiterate: sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>
Violazione delle norme di comportamento previste nel Modello e non riguardanti gli aspetti connessi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	<i>Multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio</i> <i>Se le infrazioni sono reiterate: sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>

Condotta	Sanzione massima
Omessa segnalazione all'OdV di notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 commesse anche da soggetti apicali	<i>Multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio Se le infrazioni sono reiterate: sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>
Compimento di propria iniziativa di operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori	<i>Multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio Se le infrazioni sono reiterate: sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>
Mancata cooperazione, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro	<i>Multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio Se le infrazioni sono reiterate: sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>
Segnalazione che si rivela infondata effettuata con colpa grave	<i>Multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio Se le infrazioni sono reiterate: sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>
Segnalazione che si rivela infondata effettuata con dolo	<i>Sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>
Violazione delle misure di tutela del segnalante	<i>Sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>
Grave infrazione alle norme tecniche o comportamentali che disciplinano la sicurezza sul lavoro	<i>Sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>
Violazione di una o più prescrizioni del Modello mediante una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 nei confronti della società	<i>Sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni</i>

Condotta	Sanzione massima
Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, anche se poi non effettivamente realizzati (tentativo)	<i>Licenziamento per giusta causa</i>
Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, con concreta applicazione, a carico della società, di sanzioni previste dal Decreto	<i>Licenziamento con indennità, escluso il preavviso</i>

10. Misure disciplinari nei confronti dei Consulenti e Terzi in genere

10.1. Responsabilità coinvolte

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Cafimar Servizi Marittimi, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello organizzativo o dal Codice etico, così come l'eventuale commissione, nell'ambito dei rapporti con la Società, dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, darà a quest'ultima la facoltà di recedere unilateralmente dallo stesso, per giusta causa, o di considerarlo comunque risolto, sospendendone l'esecuzione, fermo restando il dovere del terzo di risarcire i danni, così come previsto nelle specifiche clausole contrattuali.

Tali comportamenti verranno valutati dall'Amministratore Delegato della Società sentito il parere dell'OdV. È compito del Pres. C.d.A. di concerto con l'OdV, individuare e valutare l'opportunità di inserimento delle suddette clausole nei contratti che regolamentano il rapporto di detti soggetti nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al Decreto.

11. Misure disciplinari applicabili nei confronti degli Amministratori

11.1. Responsabilità coinvolte

Di seguito è presentata la matrice riepilogativa delle responsabilità coinvolte:

ACRONIMO	FUNZIONE
OdV	Organismo di Vigilanza
Collegio Sindacale	Collegio Sindacale
Assemblea dei soci	Assemblea dei soci

Nel caso in cui le violazioni siano compiute dagli Amministratori della Cafimar Servizi Marittimi, l'OdV provvederà ad informare il Collegio Sindacale per la valutazione degli opportuni provvedimenti.

Competente a decidere l'irrogazione o meno della sanzione disciplinare a carico dei membri componenti il C.d.A., nonché la possibile tipologia di sanzione, è l'Assemblea dei Soci previo parere dell'OdV e del Collegio Sindacale.

11.2. Condotte e sanzioni

Il provvedimento disciplinare eventualmente applicato sarà proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse. Nei casi ritenuti di massima gravità potrà essere esercitata l'azione di responsabilità prevista dall'art. 2393 c.c. e la conseguente destituzione dalla carica.

Le sanzioni irrogabili sono indicate in ordine di crescente gravità. Esse sono:

- conservative del rapporto di lavoro:
 - sospensione dalla carica e dagli emolumenti per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi;
- risolutive del rapporto di lavoro:
 - revoca.

La gravità dell'infrazione sarà oggetto di valutazione tenendo conto delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate;
- la rilevanza degli obblighi violati;

- l'entità del danno o del pericolo che deriva dall'infrazione commessa sia per la Società che, in generale, per tutti i portatori di interesse della stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo;
- il concorso nell'illecito di più persone in accordo tra loro;
- la reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sotto segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

Nella tabella che segue si riportano le diverse tipologie di condotte sanzionabili e le corrispondenti sanzioni disciplinari applicabili, per i soggetti c.d. di "vertice", ossia per i soggetti che compongono l'Organo di governo della Società.

Condotta	Sanzione massima
Omessa segnalazione all'OdV di inosservanze e irregolarità del Modello commesse da parte del personale, ivi compresi i soggetti apicali	<i>Sospensione dalla carica per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi o decurtazione fino al 50% del compenso annuo</i>
Omessa segnalazione all'OdV di notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 commesse anche da soggetti apicali	<i>Sospensione dalla carica per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi o decurtazione fino al 50% del compenso annuo</i>
Segnalazione che si rivela infondata effettuata con colpa grave	<i>Sospensione dalla carica per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi o decurtazione fino al 50% del compenso annuo</i>
Violazione delle norme di comportamento previste nel Codice Etico	<i>Sospensione dalla carica per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi o decurtazione fino al 50% del compenso annuo</i>
Violazione delle misure di tutela del segnalante	<i>Sospensione dalla carica per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi o decurtazione fino al 50% del compenso annuo</i>
Violazione delle norme di comportamento previste nel Modello e non riguardanti gli aspetti connessi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	<i>Sospensione dalla carica per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi o decurtazione fino al 50% del compenso annuo</i>

Condotta	Sanzione massima
Violazione di una o più prescrizioni del Modello mediante una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 nei confronti della società	<i>Sospensione dalla carica per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi o decurtazione fino al 50% del compenso annuo</i>
Omissione di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione dirette a prevenire uno o più reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni.	<i>Sospensione dalla carica per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi o decurtazione fino al 50% del compenso annuo</i>
Omissione nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, e successive modifiche, che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi ai sensi degli artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	<i>Sospensione dalla carica per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi o decurtazione fino al 50% del compenso annuo</i>
Violazione degli obblighi posti a carico del datore di lavoro in materia di sicurezza	<i>Sospensione dalla carica per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi o decurtazione fino al 50% del compenso annuo</i>
Segnalazione che si rivela infondata effettuata con dolo	<i>Revoca dalla carica</i>
Comportamento diretto intenzionalmente al compimento di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, con concreta applicazione, a carico della società, di sanzioni previste dal Decreto	<i>Revoca dalla carica</i>

12. Misure disciplinari nei confronti dei Sindaci e dei componenti l'Organismo di Vigilanza

12.1. Responsabilità coinvolte

Qualora la violazione del Modello sia posta in essere da un soggetto che rivesta la qualifica di Sindaco o di componente dell'Organismo di Vigilanza, il Pres. del C.d.A. dovrà assumere gli opportuni provvedimenti anche in relazione a quanto previsto dalla normativa sanzionatoria applicabile alla categoria di appartenenza del professionista, nel rispetto delle regole di funzionamento proprie del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza e, per quest'ultimo, anche dei criteri di durata in carica e di sostituzione dei componenti disciplinati nel Modello organizzativo.